Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 58 dell'8 marzo 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 17

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 11 febbraio 1985, n. **1141**.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 11 febbraio 1985, n. 1141. — *Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.*

Premessa . . . . Pag. 7

PRIMA PARTE

Capitolo 1 — *Enti mutuatari:*
1.1 Enti ammessi al credito . . . . . » 11
1.2 Enti non ammessi . . . . . » 11

Capitolo 2 — *Settori d'intervento:*
2.a Costruzione opere pubbliche . . . . . » 13
2.b Ristrutturazione e manutenzione straordinaria . . . . . » 13
2.c Acquisizioni immobili . . . . . » 15
2.d Attrezzature fisse . . . . . » 16
2.e Arredamenti ed attrezzature mobili . . . . . » 17
2.f Mezzi di trasporto . . . . . » 17
2.g Leggi speciali . . . . . » 18

Capitolo 3 — *Limitazioni al finanziamento ed importo dei mutui:*
3.1 Importo dei mutui . . . . . » 19
3.2 Limite al finanziamento . . . . . » 20

Capitolo 4 — *Atti istruttori per l'adesione di massima:*
4.1 Approvazione progetto e sua certificazione » 21
4.2 Aggiornamento sui progetti . . . . . » 22
4.3 Nulla-osta dei Beni culturali . . . . . » 22
4.4 Capacità di ricorso al credito . . . . . » 23
4.5 Acquisizione immobili . . . . . » 24
4.6 Acquisti automezzi, attrezzature e mobili . . . . . » 24
4.7 Costruzione ed arredamenti . . . . . » 24
4.8 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria . . . . . » 25
4.9 Case per anziani . . . . . » 25
4.10 Maggiori spese . . . . . » 25
4.11 Finanziamenti parziali e progetti stralcio . . . . . » 26

Capitolo 5 — *Atti istruttori per la concessione:*
5.1 Atti istruttori . . . . . » 27
5.2 Potere certificatorio . . . . . » 28
5.3 Termini di decadenza . . . . . » 28
5.4 Pubblicità del risparmio postale . . . . . » 28

Capitolo 6 — *Garanzie:*
6.1 Garanzia sulle entrate proprie:
a) limite alla delegazione . . . . *Pag.* 29
b) atto di delega. . . . . » 29
6.2 Garanzia sui proventi delle aziende:
a) limite alla delegazione . . . . » 30
b) atto di delega. . . . . » 30
6.3 Garanzia sui servizi in economia . . . . . . » 30
6.4 Garanzia regionale. . . . . » 31
6.5 Garanzia sui contributi consortili » 32
6.6 Garanzia per i consorzi fra enti locali . . . » 32
6.7 Garanzia a favore di altri enti » 32
6.8 Obblighi del tesoriere . . . . » 32
6.9 Esenzione fiscale. . . . . » 33

Capitolo 7 — *Contributi statali e regionali:* » 34

Capitolo 8 — *Ammortamento dei mutui:*
8.1 Decorrenza . . . . » 35
8.2 Interessi di pre-ammortamento . . . . » 35
8.3 Durata dell'ammortamento . . . . » 35
8.4 Tasso . . . . » 35
8.5 Pagamento delle rate » 35

Capitolo 9 — *Concessione:*
9.1 Atto di concessione » 36
9.2 Partecipazione . . . . » 36

Capitolo 10 — *Variazioni post-ammortamento:*
10.1 Devoluzioni. . . . . » 38
10.2 Estinzione anticipata dei mutui. . . . . . . » 38
10.3 Rinunce e revoche . . . . » 39

Capitolo 11 — *Responsabilità:*
11.1 Del legale rappresentante dell'ente . . . . . » 40
11.2 Del capo dell'ufficio tecnico » 40
11.3 Cartello di pubblicità . . . . » 40

Capitolo 12 — *Erogazioni:*
12.1 Correttezza formale degli atti . . . . » 42
12.2 Anticipazioni. . . . . » 42
12.3 Lavori » 43
12.4 Lavori in "concessione" ed a "forfait". . . » 43
12.5 Lavori in economia . . . . » 43
12.6 Ritenute di garanzia. . . . . » 43
12.7 Revisione prezzi . . . . » 44
12.8 Forniture . . . . » 44
12.9 Competenze » 45
12.10 Espropri » 45
12.11 Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria . . . . » 45
12.12 Erogazioni sui finanziamenti parziali:
a) Contributi regionali . . . . » 45
b) Attuazione del contributo. . . . . » 46
12.13 Somministrazioni a saldo . . . . » 46
12.14 Mandati di pagamento » 47
12.15 Insequestrabilità ed impignorabilità » 47

SECONDA PARTE

Criteri per la concessione dei mutui nell'esercizio 1985:

Premessa . . . . *Pag.* 51

Capitolo 1 — *Plafond lettera* a): » 52

Capitolo 2 — *Plafond lettera* b): » 52
- 2.1 Mutui ordinari . . . . » 53
- 2.2 Impianti sportivi . . . . » 53
- 2.3 Edilizia scolastica . . . . » 54
- 2.4 Finanziamenti parziali . . . . » 55

Capitolo 3 — *Plafond lettera* c):
- 3.1 Opere finanziabili . . . . » 56
- 3.2 Restauri di edifici artistici e storici . . . . » 56
- 3.3 Caserme per carabinieri . . . . » 57
- 3.4 Limiti quantitativi . . . . » 57

Capitolo 4 — *Plafond lettera* d):
- 4.1 Impianti di depurazione . . . . » 58
- 4.2 Impianti smaltimento rifiuti solidi . . . . » 58
- 4.3 Opere di metanizzazione » 58
- 4.4 Impianti per la produzione combinata di energia e calore . . . . » 58
- 4.5 Acquisizione ed urbanizzazione delle aree *ex legge* 167 . . . . » 58
- 4.6 Limiti quantitativi . . . . » 59

Capitolo 5 — *Leggi speciali:*
- 5.1 Edilizia giudiziaria e carceraria . . . . » 60
- 5.2 Disinquinamento . . . . » 60

Capitolo 6 — *Nuovi criteri per l'individuazione delle opere finanziabili:*
- 6.1 Procedura dell'analisi costi-benefici . . . . » 61
- 6.2 Elaboratori di valutazione dei costi e dei benefici in funzione del costo dell'opera . . . . » 64
- 6.3 Disposizioni per il 1985 . . . . » 64

Capitolo 7 — *Dichiarazione di indisponibilità* » 65

Capitolo 8 — *Varie:*
- 8.1 Alcune raccomandazioni . . . . » 66
- 8.2 Ricevimento del pubblico . . . . » 66
- 8.3 Delegazione di Caserta . . . . » 67

TERZA PARTE

Schemi di modelli . . . . *Pag.* 69

QUARTA PARTE

Principali testi legislativi . . . . *Pag.* 98

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 11 febbraio 1985, n. **1141.**
Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni provinciali e comunali;
e p.c.:
Alle presidenze delle giunte regionali;
Alle prefetture;
All'Associazione province italiane (U.P.I.);
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.);
Alla Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.).

PREMESSA

Il nuovo decreto ministeriale dell'1/2/1985 sulle procedure di concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa, intende offrire agli Enti locali, un testo aggiornato, coordinato e semplificato delle varie norme che regolano sia l'accesso al credito della Cassa sia le procedure amministrative.

L'emanazione di questo D.M. è scaturito dall'esigenza, sentita ormai da diversi anni, di raccogliere in un unico contesto tutte le norme vigenti nel settore dei mutui, data la notevole sovrapposizione di norme, a partire dal 1913, ma soprattutto di adeguare l'attività della Cassa alle profonde modifiche strutturali, che sono state operate nel settore degli Enti locali.

Pur nella ricercata chiarezza del testo, si è ritenuto opportuna, com'è ormai tradizione della Cassa, l'emanazione di una nuova circolare che, soffermandosi più diffusamente sulla varia casistica, possa ulteriormente contribuire ad una tempestiva risoluzione dei vari problemi che si presentino agli Enti mutuatari.

Il testo della presente circolare è suddiviso in quattro parti.

Nella prima sono esposte le norme di carattere generale, seguendo l'articolazione del nuovo testo legislativo. Per evitare perplessità si chiarisce che gli articoli citati nel corso dell'esposizione della prima parte, senza ulteriori indicazioni, si riferiscono ovviamente al nuovo D.M.

Nella seconda parte vengono esposte le disposizioni che, per vari motivi (Legge 131/83 di prossima scadenza e disposizioni specifiche del Consiglio di amministrazione della Cassa), possono essere soggetti a modifiche o ad aggiornamenti.

Nella terza parte si trovano gli schemi dei modelli citati nel testo, necessari ai fini istruttori; mentre nella quarta si trovano i testi legislativi di riferimento per l'attività della Cassa.

PRIMA PARTE
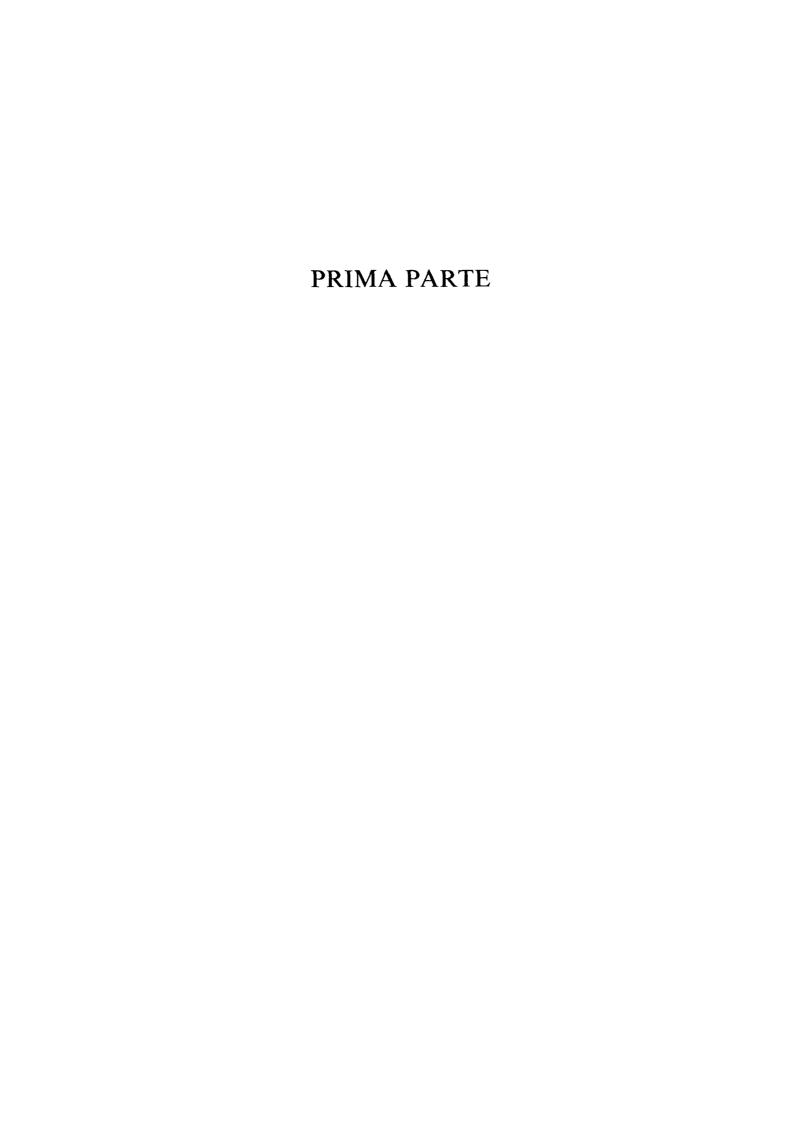
1) - ENTI MUTUATARI

Gli Enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti sono tassativamente indicati in norme legislative, ordinarie e speciali.
Non è possibile far riferimenti analogici: in mancanza di una esplicita autorizzazione è precluso, in via diretta o indiretta il ricorso ai finanziamenti della Cassa.

1.1 **Enti ammessi al credito**

(art. 68 T.U. n. 453/1913 e art. 6 legge 887/1984)
Tralasciando le varie leggi speciali, **gli Enti istituzionalmente destinatari dei mutui sono:**
a) - Comuni;
b) - Province;
c) - Consorzi fra Comuni, Consorzi fra Province, Consorzi fra Comuni e Province;
d) - Comunità montane.

1.1.a **Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario**

Questi Consorzi possono accedere al credito della Cassa per l'esecuzione delle relative opere per la quota a carico della proprietà consorziata.
I mutui, di norma, vengono concessi a "consuntivo" e cioè dopo che le opere siano state eseguite e collaudate.

1.2 **Enti non ammessi**

A titolo esemplificativo, in forza di quanto esposto, **non possono contrarre mutui con la Cassa:**

1.2.a **Le Aziende municipalizzate, provincializzate o consortili.**
Non essendo dotate di propria personalità giuridica, saranno i relativi Comuni, Province o Consorzi a contrarre i mutui. Le opere realizzate verranno poi "conferite" all'Azienda, indipendentemente dal fatto che il rapporto di mutuo rimanga con il soggetto originario.

1.2.b **I Consorzi misti, composti cioè da Enti locali e da altri Enti.**
L'Intervento della Cassa è escluso perchè si verrebbero a finanziare Enti che non sono ammessi singolarmente ad adire la Cassa DD.PP.

Bisogna aver quindi riguardo allo Statuto del Consorzio, ove si definiscono i requisiti per divenire soci dello stesso.

1.2.c **Le Società per Azioni**, che gestiscono pubblici servizi di cui l'Ente locale assuma la figura di unico o di maggiore azionista, in quanto questa circostanza modifica la natura privatistica della Società

2) - SETTORI D'INTERVENTO
(art. 1 del D.M. 1/2/1985)

L'articolo 1 dopo aver precisato che i mutui della Cassa hanno sempre specifica destinazione, elenca nelle singole lettere, l'oggetto dei mutui concedibili. Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno affrontarle singolarmente.

2.a

Costruzione opere pubbliche

"la costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario o delle proprie aziende".
E' questa la fattispecie che presenta la maggiore innovazione rispetto al testo dell'art. 72 del T.U. n. 453/1913.
E' stata caratteristica dei finanziamenti della Cassa una visione limitativa degli interventi, prima circoscritti alle opere di "carattere obbligatorio", poi a quelle di "pertinenza" degli Enti mutuatari e delle loro Aziende.
Una tale visione si ritiene che oggi debba essere superata dato, ormai, l'intervento degli Enti locali in campi che non possono certo considerarsi "pertinenze" e per la stessa indeterminatezza del concetto di "pertinenza", con riferimento alla legge comunale e provinciale del 1934.
Superato il "fine istituzionale" l'unica condizione rimasta al di fuori della pubblica finalità connaturata ai finanziamenti della Cassa, è quella della permanenza del bene costruito o acquisito, nel patrimonio o nel demanio dell'Ente o delle Aziende, sino a quando il mutuo corrispondente non sia stato estinto.

2.b

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

"la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario delle proprie aziende, purchè destinati ad uso pubblico".
Come nel caso della costruzione, oltre alla finalità pubblica, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dovrà riguardare beni di proprietà degli Enti o delle loro Aziende.
Si ritiene opportuno soffermarsi sui concetti di ristrutturazione e manutenzione.

2.b.1

Ristrutturazione

Nel termine "ristrutturazione" è insito il concetto di nuova destinazione dell'immobile. La ristrutturazione degli immobili, pertanto, deve consistere, in un insieme sistematico di opere finalizzato all'utilizzazione dell'immobile, di nuova acquisizione o già di proprietà dell'Ente, ad uso pubblico o ad uso pubblico diverso.
Tali interventi, in analogia a quanto disposto nella lettera d) dell'art. 31 della legge 3.8.78 n. 457, devono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Diversamente la ristrutturazione stessa si concretizzerebbe nella realizzazione di una nuova opera.

2.b.2

Manutenzione straordinaria

In merito al difficile concetto di "manutenzione straordinaria" che deve essere intesa nel senso più letterale e restrittivo, si chiarisce che gli interventi devono essere eccezionali e di natura tale da giustificare l'ammortamento in 10 anni; e ciò per la naturale correlazione che deve esistere tra questo tipo di investimento e la durata dell'impegno finanziario.
Per maggiore chiarezza si reputa opportuno distinguere la manutenzione straordinaria degli immobili da quella delle opere.
Relativamente agli immobili si segnala - per analogia - il disposto dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n.457 con il quale sono stati definiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Secondo la lettera b) dello stesso articolo sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni in uso. Si ritengono altresì rientranti nel concetto di manutenzione straordinaria - in analogia alla lettera c) dello stesso articolo - gli interventi di restauro e di risanamento conservativo cioè quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e/o l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Relativamente alle opere occorre che l'intervento, eccezionale e non ricorrente, sia conseguente al degrado temporale o ad eventi eccezionali quali frane, alluvioni, terremoti, che abbiano danneggiato parti importanti delle opere compromettendone la funzionalità stessa; mentre gli interventi finalizzati all'ammodernamento devono essere diretti a garantire la funzionalità di opere considerate obsolete.

2.b.3

Manutenzione straordinaria delle strade

Nell'ipotesi della manutenzione straordinaria rientrano, a pieno titolo, la sistemazione di strade bianche e gli interventi strutturali necessari al rifacimento dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane, alle tombinature ecc.
Può farsi rientrare nella fattispecie della manutenzione straordinaria la ribitumatura totale o di estesi tratti di strada,in considerazione anche della necessità di tali opere e della difficoltà del reperimento dei relativi mezzi finanziari, in particolare per le province.
Al contrario gli interventi parziali o sporadici di asfaltatura costituiscono manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non finanziabile con interventi a medio o lungo termine come i mutui.

2.c

Acquisizione di immobili

"L'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico"
Anche in questa fattispecie la destinazione del bene costituisce l'elemento determinante. Non si deve trattare di una semplice acquisizione, ma deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso pubblico.
Ciò significa che in via generale l'acquisto di un immobile è finanziabile solo se vi è compresa la ristrutturazione per la destinazione pubblica.
Naturalmente se l'edificio acquistato è immediatamente utilizzabile o, la spesa per la ristrutturazione viene coperta con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento, si dovrà trasmettere con la domanda una dichiarazione in tal senso.

L'altra condizione è che l'immobile deve essere ovviamente già costruito. Non sono ammessi al finanziamento della Cassa acquisti di immobili in corso di esecuzione.
Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'acquisto di immobili per civile abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non può essere finanziato dalla Cassa. La locazione di unità immobiliari non concreta il "fine pubblico" richiesto dalla legge.
Per questa fattispecie si dovrà far riferimento, non alle norme della Cassa depositi e prestiti, ma alle varie leggi che regolano l'edilizia residenziale pubblica.
Anche se superfluo, si ricorda che nella "acquisizione di immobili" non vengono comprese le "aree". Il suolo edificatorio, comunque connesso ad un'opera pubblica, non può formare oggetto di mutuo autonomamente: il suo costo di acquisizione va ricompreso nel quadro economico dell'opera da acquisire.
L'unica eccezione è costituita dall'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona ex lege n. 167/1962, ma bisognerà far riferimento alla legislazione speciale che regola la materia (vedere p. 4.5 II parte).

2.d **"L'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata dalla Cassa"**

Attrezzature fisse

La tipologia delle attrezzature è l'elemento determinante per la finanziabilità di queste spese. Deve trattarsi di attrezzature ancorate stabilmente al terreno, indispensabili al funzionamento dell'opera ovvero di elementi fissi che permettano di migliorarne l'utilizzo.
A titolo esemplificativo si indicano alcuni casi in cui si concretizza la suddetta fattispecie: gli impianti frigoriferi per i mattatoi; i gruppi elettrogeni per gli impianti di depurazione; le attrezzature per la potabilizzazione degli acquedotti; i forni e le presse per le officine; gli impianti semaforici; gli impianti centralizzati di condizionamento dell'aria, barriere stradali di protezione; ecc.

2.e

Arredamenti ed attrezzature mobili

"l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purchè sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa"

La definizione"dotazione di base" è l'elemento da considerare per stabilire i beni mobili finanziabili.

Per dotazione di base si intende:

a) per le scuole ed uffici: tavoli, scrivanie, sedie, poltrone, armadi, scaffali, cattedre, lavagne, banconi per il pubblico, arredamento fisso per la sala consiliare;

b) per le case di riposo: letti, comodini, cassettiere, armadi, sedie, tavoli, poltroncine, lettighe, autoclavi;

c) per le scuole a tempo pieno e le case di riposo: cucine, frigoriferi e lavastoviglie.

L'elencazione è tassativa e pertanto, saranno esclusi dal finanziamento tutti i beni diversi da quelli indicati.

Altra condizione da considerare è che il finanziamento deve essere richiesto o contestualmente all'opera principale o in via successiva, ma sempre nel periodi di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.

E' ammesso il finanziamento dei beni mobili non solo in caso di nuova costruzione ma anche in quello di acquisto e conseguente ristrutturazione di un edificio per destinarlo a scuola, ufficio o casa di riposo.

2.f

"l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario o delle proprie aziende"

Mezzi di trasporto

La norma è diretta a favorire la creazione di un proprio parco di macchine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di manutenzione, nonchè per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Si mette in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, completi, eventualmente, degli accessori polivalenti.

Non sono infatti finanziabili successivamente o separatamente detti accessori come vomeri spartineve, bracci, pompe ecc.; egualmente non è consentito il solo acquisto di telai su cui montare in un secondo momento le attrezzature speciali.

Rimane esclusa la finanziabilità di autovetture di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione.

2.g **"altre finalità previste da leggi speciali"**

Leggi speciali

Lo Stato spesso richiede l'intervento della Cassa, con leggi specifiche, nel finanziamento di numerose altre opere pubbliche come per esempio: le opere di disinquinamento (legge 650/79), l'edilizia giudiziaria e carceraria (legge 119/81), le Università (Legge 50/76), gli Ordinari diocesani (Legge 168/1962).
In questi casi, per le modalità di finanziamento, occorrerà fare riferimento alle leggi stesse.

3) - LIMITAZIONI AL FINANZIAMENTO E IMPORTO DEI MUTUI
(art. 2 e 3 del D.M. 1/2/1985)

3.1

Dal combinato disposto del 1° comma dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 3 si possono stabilire le voci di spesa che concorrono alla formazione dell'importo dei mutui

Importo dei mutui

Tale disposizione nasce dall'esigenza di eliminare ogni soggettiva valutazione.

Di conseguenza **per le opere** saranno ammesse esclusivamente le spese relative a:

- i lavori risultanti dai quadri economici dei progetti approvati;
- le acquisizioni delle aree; nell'accezione può essere compresa anche l'area di risulta conseguente a demolizione di manufatti preesistenti; anche la spesa per la demolizione è finanziabile;
- la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori. Si chiarisce che le spese per la progettazione esecutiva sono quelle risultanti dalla tabella b) della legge 143/49 e della corrispondente tabella della legge 144/49 sulle tariffe professionali; le spese per la direzione lavori e il collaudo sono le sole competenze, rispettivamente, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- le prospezioni geognostiche;
- l'I.V.A. limitatamente alle voci di spesa finanziate in conto del mutuo.

Per l'acquisizione degli immobili l'importo del mutuo sarà quello determinato in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici (vedere p. 4.5), mentre per gli acquisti di automezzi, attrezzature e mobili quello risultante dai preventivi di spesa (vedere p. 4.6).

L'importo dei mutui per perizia suppletiva e di variante dovrà tenere conto del limite previsto dall'art. 13 della legge 131/83.

Tale disposizione, ripresa dal 2° comma dell'art. 3, stabilisce che le perizie di variante e/o suppletive, non dipendenti da revisione prezzi, non possono superare il 30% dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

3.2

L'art. 253 del T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale prevede la responsabilità personale degli amministratori quando viene dato corso a spese finanziate con mutui prima che l'Istituto mutuante ne abbia deliberata la concessione.

Limite al finanziamento

In forza di tale norma i lavori dovranno essere appaltati e gli acquisti ordinati dopo la concessione del mutuo.

Tale circostanza è rilevabile in qualsiasi fase della procedura, pertanto se questa dovesse emergere anche dal certificato di pagamento si provvederà immediatamente alla revoca del mutuo illegittimamente concesso.

Poichè la ratio della norma risiede nell'impedire all'ente locale di dare corso ad operazioni di indebitamento indipendentemente dalla disponibilità finanziaria e poichè l'affidamento di massima (vedere p. 4) è pur sempre un'indicazione di disponibilità, si è ritenuto che la condizione dell'art. 253 sia soddisfatta se i lavori vengono appaltati e gli acquisti ordinati dopo l'affidamento di massima, purchè l'Ente mututatario sin dal momento dell'appalto e dell'acquisto sia in possesso di mezzi finanziari (oneri di urbanizzazione, avanzo di amministrazione, beni derivanti da trasferimenti patrimoniali ecc.) sufficienti a fronteggiare in via temporanea (cioè in caso di concessione parziale) o definitiva (mancata concessione) l'onere derivante dall'appalto o dall'ordinativo.

Di tale circostanza dovrà essere data certificazione in sede istruttoria tutte le volte che si sia operato sulla base del solo affidamento di massima e non sulla base del provvedimento formale di concessione del mutuo.

Qualora il mutuo, soggetto a revoca ai sensi di quanto detto, sia già entrato in ammortamento, per non penalizzare eccessivamente l'Ente mututatario, si potrà, a richiesta, devolverlo ad altra opera finanziabile con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.1.

4) - ATTI ISTRUTTORI PER L'ADESIONE DI MASSIMA
(art. 4 del D.M. 1/2/1985)

L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di mutuo, si concreta nella "adesione di massima" che costituisce la "promessa" della concessione del finanziamento e l'inizio della fase istruttoria, con la richiesta della necessaria documentazione.
Pur non costituendo impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento, come recita il 6° comma dell'art. 4, in quanto la concessione del prestito è di eslusiva competenza del Consiglio di amministrazione della Cassa, l'adesione di massima conferisce all'Ente richiedente una legittima aspettativa, che la Cassa ha sempre soddisfatto.
Si espongono ora le condizioni sia di carattere generale che specifiche per le opere elencate nel secondo capitolo, necessarie alla predisposizione dell'adesione di massima.
Come chiarito nella premessa, per i casi particolari si rinvia alla seconda parte dove, per l'imputazione ai plafonds e per il tipo di opera, vengono indicate le certificazioni necessarie.

4.1 Il presupposto principale per ottenere l'adesione di massima è costituito dall'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori, in quanto gli interventi della Cassa sono finalizzati ad opere di pronta esecuzione.

Approvazione progetto e sua certificazione

La normativa da tener presente per l'approvazione del progetto è quella regionale vigente in materia: infatti, ai sensi della legge n.1/1978, la Cassa depositi e prestiti recepisce integralmente le norme con cui ciascuna Regione, nell'ambito potestativo di propria competenza, regola il settore delle opere pubbliche degli enti locali nel proprio territorio.
Per tale motivo, alla richiesta di mutuo, dovrà essere allegata una dichiarazione del Segretario, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente che deve indicare:
a) gli estremi della legge regionale di riferimento;
b) l'organo competente per materia ed importo;
c) gli estremi di avvenuta approvazione;
d) l'eventuale parere di un organo tecnico.

Poichè unico organo competente ad approvare il progetto, ad eccezione della Sicilia, è il Consiglio comunale, qualora l'approvazione sia operata dalla Giunta, dovranno essere indicati anche gli estremi della delibera consiliare di ratifica o di delega, in presenza ovviamente di norma regionale in tale senso.

4.1 Nel caso in cui l'Ente intenda procedere con il sistema dell'appalto concorso, l'approvazione del verbale della Commissione aggiudicatrice sostituisce a tutti gli effetti l'approvazione del progetto esecutivo, salvo diverse norme regionali.

4.2 La validità dell'intervento richiede che i costi del progetto siano aderenti alla realtà, per tale motivo la Cassa ritiene valide le previsioni economiche per un anno dalla data di approvazione del progetto.

Aggiornamento dei progetti

Di conseguenza ai fini dell'adesione, come disposto nel 2° comma dell'art. 4, qualora al momento della richiesta di mutuo l'approvazione del progetto fosse anteriore ad un anno si dovrà procedere all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art.8 della legge 10/12/1981, n.741.
L'avvenuto aggiornamento dovrà essere attestato dal Segretario citando gli estremi della delibera di giunta.
Qualora il progetto non necessiti di aggiornamento, il segretario attesterà che i costi siano ancora congrui; in tal caso si tenga presente che i lavori non potranno essere aggiudicati in aumento.

4.3 In attuazione della legge 1/6/1939 n.1089 e successive modificazioni per la tutela ambientale, la presidenza del Consiglio nella circolare del 20/4/1982 inviata a tutte le Amministrazioni interessate, in considerazione dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio ambientale, ha stabilito che tutti i progetti di opere pubbliche, nella fase preliminare della localizzazione, dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame di competenza degli organi dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

Nulla-osta dei Beni culturali ed ambientali

Pertanto, ai fini dell'adesione, sarà necessaria la dichiarazione del Segretario, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove

verrà realizzata l'opera, oppure in caso positivo, che si sia ottenuto il nulla-osta da parte della competente Sovraintendenza.

4.4

pacità di corso al edito

La conoscenza della propria capacità di ricorso al credito è indispensabile per la contrazione dei mutui in conseguenza alla limitazione finanziaria sul computo degli interessi disciplinata dal quarto comma dell'art. 1 della legge 27/2/1978 n. 43 che vieta agli Enti locali territoriali di contrarre prestiti o mutui, quando il complesso degli interessi passivi di quelli già contratti abbia raggiunto il quarto delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione regolarmente approvato.

Si precisa che debbono essere escluse dal computo le entrate una tantum e quelle comprese nella 6 categoria del titolo III (poste correttive e compensative delle spese) avendo, le prime, carattere eccezionale e, le seconde, quello di meri mezzi contabili, ciò al fine di evitare un'anomala dilatazione della capacità d'indebitamento dell'Ente.

Ai fini del calcolo, basterà sommare gli importi dei primi tre titoli delle entrate, determinarne il quarto e sottrarre l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate nel corso dell'anno; l'importo differenziale costituisce la disponibilità, al momento, delle somme che possono essere ulteriormente delegate (vedere modello 5).

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima annualità l'importo della quota interessi è pari esattamente al saggio del mutuo (al momento 10,50%).

L'Ente mutuatario dovrà considerare la potenzialità di indebitamento fin dall'inizio dell'operazione anche se la Cassa, in considerazione del fatto che l'annualità viene comunicata con l'adesione di massima, richiede la dichiarazione sul rispetto della norma suddetta tra gli atti istruttori per la concessione (vedere p. 5 lett. d).

Si richiama al riguardo, per miglior chiarezza, la differenza tra "garanzia" statale o regionale e "contribuzione" statale o regionale.

Nel primo caso, lo Stato o la Regione si limita a "garantire" l'Istituto mutuante ma non paga nè in tutto nè in parte alcuna quota di ammortamento: in

tale caso l'Ente garantito, pur non rilasciando delegazioni, dovrà fronteggiare con i propri mezzi le rate di ammortamento; di conseguenza la quota interessi va computata nel calcolo degli impegni.
Nel secondo caso, invece, in parte o totalmente, la rata di ammortamento viene pagata dall'Ente contributore, e quindi, ai fini del limite, si terrà conto soltanto dell'eventuale quota di ammortamento garantita con proprie delegazioni.
Anche se superfluo, si chiarisce la dicitura dell'art. 1 della legge 43 "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi". La contribuzione di cui si parla è quella concessa in annualità con specifico provvedimento per il singolo intervento, e non quella che concorre a determinare l' aumento dei trasferimenti statali ordinari parametrati agli oneri finanziari di ammortamento connessi agli investimenti.

4.5

Acquisizione immobili

Per l'acquisizione degli immobili l'importo del mutuo viene determinato, come stabilito dall'art. 3, in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici.
Pertanto, ai fini dell'adesione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del Segretario sull'acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente mutuario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, dalla perizia giurata, attestante sulla congruità del valore del cespite.

4.6

Acquisti automezzi, attrezzature e mobili

Per l'acquisto di questi beni, ai fini dell'adesione, occorre trasmettere i relativi preventivi di spesa.
In particolare per l'acquisto di mobili, è possibile prendere in considerazione soltanto richieste di finanziamento che siano contestuali all'opera principale o in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.
E' necessario, pertanto, al fine di accelerare la procedura, indicare il numero di posizione dell'opera principale.

4.7

Costruzione ed arredamenti

E' possibile richiedere con un'unica domanda il finanziamento per la costruzione o l'acquisto di un'opera destinata ad edifici scolastici, uffici e case di riposo ed i relativi arredamenti (lett. e) dell'art. 1 del D.M.).

La diversità del periodo di ammortamento, che per maggiore chiarezza si ripete, è di 20 anni per la costruzione e l'acquisto, e di 10 anni per l'arredamento, richiede una puntualizzazione a riguardo.
La modifica del decreto ministeriale che prevede per gli acquisti di mobili la trasmissione, ai fini dell'adesione, dei relativi preventivi di spesa, dovrebbe evitare l'inconveniente verificatosi nel passato della mancata somministrazione della spesa relativa agli arredi in quanto solo in sede di erogazione si evidenziava tale voce di spesa, non finanziabile con un mutuo ventennale.
Si invitano, ugualmente, gli Enti, qualora il progetto preveda nel suo contesto le spese per arredi a scindere gli importi relativi alla costruzione ed agli arredamenti, in sede di domanda del mutuo.

4.8

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Per i mutui relativi alle ristrutturazioni ed alle manutenzioni straordinarie, oltre ai documenti di carattere generale, dovrà essere trasmessa, ai fini della adesione, la relazione tecnica con l'indicazione delle singole voci di spesa.

4.9

Case per anziani

Anche per il finanziamento delle case per anziani è necessario, ai fini dell'adesione, trasmettere la relazione tecnica.
Ciò al fine di accertarsi che la struttura che si intende realizzare sia effettivamente destinata all'assistenza degli anziani anche attraverso i servizi centralizzati con caratteristiche, quindi, proprie dell'edilizia sociale.
Non è, pertanto, possibile, comprendere in questa fattispecie le case strutturate in mini appartamenti, come le case albergo, che ricadono nella fattispecie dell'edilizia residenziale pubblica. Infatti sia la prima legge sulla Cassa (L. 865/1971) che le successive prevedono particolari interventi per le "case albergo".

4.10

Maggiori spese

Se le richieste di ulteriori mutui sono accessorie a mutui concessi dalla Cassa non sussiste alcun problema per la finanziabilità di revisione prezzi, aumenti di asta ed altri tipi di maggiori spese.

Diverso è il problema se la richiesta è connessa a mutui concessi da Istituti di credito diversi dalla Cassa DD.PP.
Il presupposto da tener presente è che la Cassa non finanzia l'Ente, ma l'esecuzione delle opere che siano ancora da eseguire.
pertanto nel secondo caso cioè mutui concessi da altri Istituti:
- in presenza di revisione prezzi e di perizie effettuate a sanatoria la richiesta non può essere accolta in quanto si verrebbe a finanziare una passività e non l'esecuzione di un'opera;
- in presenza di aumento d'asta la richiesta è accoglibile ma ricade nella fattispecie dei finanziamenti parziali (vedi punto successivo);
- in presenza di perizie suppletive e di variante la richiesta è accoglibile, come chiarito al p. 3.1 nei limiti del 30% dell'importo progettuale originario.

4.11 E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo minore di quello necessario per il finanziamento totale dell'opera.

Finanziamenti parziali

La Cassa ha stabilito, per il suo intervento, delle condizioni finalizzate esclusivamente al regolare completamento dell'opera.
Pertanto:
- ai fini dell'adesione dovrà essere trasmessa la dichiarazione del Segretario che chiarisca come l'Ente faccia fronte alla differenza di spesa;
- nella delibera di assunzione del mutuo dovrà essere assunto l'obbligo ad eseguire e spesare, prima di richiedere la somministrazione alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso dalla Cassa.

  Per le erogazioni, anche in presenza di interventi regionali in conto capitale, si faccia riferimento al punto 12.12.

Progetti stralcio

Qualora l'Ente non fosse in grado di coprire, con altre fonti di finanziamento la differenza del costo dell'opera, può predisporre dei progetti stralcio.
In questo caso, ai fini dell'adesione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del Segretario indicando la delibera consiliare o di Giunta di approvazione del progetto stralcio, debitamente aggiornato ai sensi della legge 741/81, riguardante un lotto funzionale dell'opera.

5) - ATTI ISTRUTTORI PER LA CONCESSIONE
(art. 4 del D.M. 1/2/1985)

Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre:

5.1

Atti istruttori

a) la copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, con maggioranza qualificata, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazioni, approvazione degli organi di controllo, esecutività) .
Si ricorda che l'assunzione dei mutui rientra nella primaria competenza del Consiglio; non risulta pertanto idonea ai fini istruttori una delibera di Giunta se non accompagnata dalla delibera consiliare di ratifica o di delega, nel rispetto sempre della maggioranza qualificata, necessaria per tutti gli impegni pluriennali;

b) l'atto di delega debitamente notificato al Tesoriere o, in caso dei proventi dei servizi, sottoscritto dallo stesso (vedere anche p. 6);

c) se l'opera è ammessa a fruire di un contributo regionale sulla spesa, è necessario trasmettere la copia del provvedimento concessivo del beneficio, tenendo presente le condizioni e le limitazioni del 2° e 3° comma dell'art. 6 (vedere p. 7);

d) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilità dell'operazione e eventuali documenti integrativi.
Le attestazioni che attualmente la Cassa richiede discendono essenzialmente da disposizioni di legge. Così dovrà essere attestato il rispetto (vedere allegato n. 7):
- del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo dei due anni precedenti all'assunzione del mutuo;
- dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull'avvenuto inserimento dell'intervento nel bilancio pluriennale degli investimenti, oppure che l'Ente non sia soggetto a tale obbligo;
- dell'art. 1 della legge 43/1978 per le entrate proprie, o dell'art. 2 della legge 537/1967 e successive modificazioni per le entrate delle Aziende sul limite della delegabilità.

Per le attestazioni relative ad investimenti specifici si rinvia alla seconda parte.

5.2

Potere certificatorio

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori è attribuita al Segretario o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario.
Le attestazioni devono essere controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente stesso.
Nei modelli trasmessi dalla Cassa spesso vengono indicate due ipotesi alternative con il termine "oppure".
Si invitano i Segretari comunali a cancellare l'ipotesi che non interessa.

5.3

Termini di decadenza

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'adesione di massima. Ovviamente il termine si riferisce agli atti di competenza dell'Ente mutuatario; la ritardata trasmissione del provvedimento concessivo del contributo regionale, ad esempio, non costituisce causa di decadenza.
Sarà opportuno inviare gli atti con lettera raccomandata.
In caso di contestazione del termine "a quo" farà fede la data del timbro postale.

5.4

Pubblicità a favore del risparmio postale

I commi 5° e 6° dell'art. 6, finalizzati a pubblicizzare il risparmio postale quale fonte di finanziamento degli investimenti degli Enti locali prevedono:

a) ogni volta che la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovrà essere indicato che "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

b) gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"

Tali impegni dovranno essere formalizzati nella delibera di assunzione del mutuo, e dovrà essere data notizia alla Banca dell'avvenuto adempimento.
Si invita a prestare particolare attenzione all'obbligo dell'esposizione del cartello poichè ai sensi del 3° comma dell'art. 13 la Cassa può sospendere, previa diffida, le erogazioni, in caso di inadempienza (vedere p. 11.3)

6) - GARANZIE
(ART. 5 DEL D.M. 1/2/1985)

Sulla base delle numerose norme vigenti in materia emanate, in particolare in questi ultimi anni, con provvedimenti di legge successivi, la Cassa ha unificato nell'articolo 5 le garanzie che possono essere accettate per la contrazione dei mutui con la Cassa.

6.1

Garanzia sulle entrate proprie

La garanzia è costituita principalmente dal rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio e precisamente:
- quelle tributarie (titolo I);
- quelle per compartecipazioni a tributi erariali (titolo II)
- e quelle extratributarie a carattere permanente (titolo III)

6.1.a

Limite alla delegazione

Per questo argomento si rimanda a quanto chiarito nel paragrafo 4.4.

6.1.b

Atto di delega

L'atto di delega per essere efficace, deve essere notificato, nelle forme di legge, al Tesoriere, ma non è soggetto ad accettazione, in quanto il sistema discende direttamente da norme di legge (2° e 3° comma dello art. 3 della legge 843/78)
Poichè è per effetto della notifica che il Tesoriere diviene debitore della rata nei confronti della Cassa, occorre prestare particolare attenzione alla completezza dell'atto; ed in particolare alla relata di notifica nella quale dovrà essere esattamente indicata la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega.
In mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non è valido ai fini istruttori.

6.2

Garanzia sui proventi delle Aziende

I mutui assunti dai Comuni o dai Consorzi di Comuni per opere destinate alle Aziende municipalizzate o consortili possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica, e cogenerazione di energia e calore delle Aziende stesse.

Per la delegabilità di questi proventi è necessaria una precisazione: il provento delegato deve essere omogeneo con l'oggetto del mutuo; ciò significa che se viene realizzata un'opera elettrica i proventi delegati dovranno riferirsi alla entrata del servizio elettricità e così per gas, acqua ecc.

6.2.a

Limite alla delegazione

La delegabilità è ammessa nella misura massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie del servizio, accertate nell'esercizio precedente a quello in cui viene rilasciata la delegazione, quali risultino dal conto consuntivo economico, regolarmente reso ed approvato.

Come chiarito alla lettera d) del p. 5, ai fini della concessione, dovrà essere attestato il rispetto del suddetto limite (vedere allegato n. 6).

6.2.b

Atto di delega

Le delegazioni di pagamento devono essere sottoscritte dal direttore dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione Amministratrice e dal Sindaco del Comune, nonchè dal Presidente dell'Assemblea Consortile ove ci si trovi di fronte, ovviamente, ad una Azienda consortile.

La legge impone anche la sottoscrizione del Tesoriere: non si deve nel caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di delega, ma è necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata alla sottoscrizione stessa.

Contrariamente a quanto considerato al paragrafo 6.1.b il rapporto delegante-delegato deve essere regolato convenzionalmente.

A tal fine, con apposito atto aggiuntivo, dovrà convenirsi che, per effetto della delega sottoscritta, il Tesoriere assuma in proprio l'obbligo del versamento delle rate di ammortamento alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze semestrali, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato adempimento e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Di tale circostanza deve essere data certificazione alla Cassa, con dichiarazione del segretario o dell'organo corrispondente dell'Ente.

6.3

L'Articolo 12 della legge 153 ha reso delegabili i proventi suddetti anche se il servizio è gestito "in economia"

Garanzia servizi in economia

La norma però necessita di una precisa puntualizzazione poichè rischia di venire interpretata in maniera anomala.
Se il servizio è gestito da un Consorzio, il problema non presenta difficoltà; verrà rilasciata la delegazione sul Tesoriere, ai sensi del precedente punto 6.2.b (notifica) e nell'atto di delega la firma del Presidente della Commissione Amministratrice verrà sostituita da quella del segretario del Consorzio come previsto dal 5° comma dell'art. 11 della legge 299/1980.
Se invece il servizio è gestito da un Comune, la previsione legislativa è, in pratica, priva di effetto.
Infatti poichè i proventi dei servizi in economia devono essere inseriti nel Titolo III del bilancio di entrata, non può esservi duplicazione di impegni su uno stesso cespite e quindi si ricade sulla casistica generale.
Nel primo comma dell'art. 5 del D.M., è stato pertanto chiaramente indicato il rispetto del limite del quarto dell'entrata complessiva dei primi tre titoli.
E' conseguentemente inutile per un Comune far riferimento ai proventi del servizio.

6.4

Garanzia regionale

Richiamandosi al 2° comma dell'art. 13 della legge 589/1949 che prevedeva una identica garanzia statale e in considerazione delle competenze regionali in campi, una volta, dello Stato, si è prevista la possibilità di accettare a garanzia dei mutui concessi da questo Istituto anche i provvedimenti di garanzia, che naturalmente dovranno essere inviati alla Cassa, emessi in base a legge regionale.
La condizione fondamentale è che la legge regionale preveda espressamente che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario.
Si richiama l'attenzione degli Enti mutuatari che trattandosi di "garanzia" e non di contribuzione, la quota interessi dell'annualità garantita dalla regione

va interamente computata ai fini del limite di indebitamento (vedere punto 4.4) in quanto l'onere di rata è sopportata dal bilancio dell'Ente.

6.5
Garanzia sui contributi consortili

Per i consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933, n. 215.

6.6
Garanzia per i Consorzi fra Enti locali

Nel caso di consorzi fra Enti locali, al di fuori dei mutui garantiti con i proventi dei servizi pubblici, la garanzia va prestata dagli Enti consorziati con rilascio di delegazioni sulle proprie entrate.
La Cassa non accetta delegazioni sulle entrate proprie del Consorzio. Per tale ragione è necessario che in sede di domanda vengano subito precisate le quote attribuite ad ogni Ente consorziato.
L'unica eccezione è costituita dai Consorzi relativi ai bacini imbriferi (B.I.M.) per i quali la legge finanziaria n. 887/84 ha previsto la delegabilità delle entrate derivanti dai sovraccanoni delle acque, di cui alla legge 959/53, per i mutui contratti dai suddetti Consorzi.
Per analogia con le norme relative alla delegabilità dei proventi delle Aziende, la Cassa accetterà detta garanzia nel limite del terzo delle entrate accertate in base al consuntivo del precedente esercizio.

6.7
Garanzia a favore di altri Enti

I Comuni e le province possono rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa.
E' il caso, per esempio, delle opere di interesse sovraccomunale realizzare dalle Province su delega dei Comuni ai sensi dell'art. 11 legge 131/83; le garanzie, infatti, potranno essere prestate sia dalla Provincia che dai Comuni interessati; oppure per i Consorzi, un Ente può sostituirsi ad un altro non più in grado di rilasciare delegazioni.

6.8
Obblighi del Tesoriere

Premesso che la delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto" - e cioe che l'Ente mututatario è sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento - per effetto della delegazione stessa, il Tesoriere diviene il debitore principale della rata nei confronti dell'Ente mutuante.

Il Tesoriere è tenuto al pagamento di quanto delegato e, conseguentemente, secondo le varie scadenze delle rate, ad operare ove necessario, gli opportuni accantonamenti; poichè comunque egli è divenuto debitore principale, in caso di ritardo od inadempienza, dovrà corrispondere all'Ente mutuante anche l'indennità di mora, salvo, perdurando l'inadempienza, essere sottoposto a procedura coattiva.
La normativa non soffre alcuna eccezione per effetto delle nuove disposizioni sulla Tesoreria unica; il Tesoriere è sempre tenuto a mantenere la necessaria liquidità, e dovrà comunque far fronte ad eventuali carenze.
L'indennità di mora, come previsto dal 4° comma dell'art. 8 è pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.
Secondo quanto disposto dal 6° comma dell'art. 8, valutate le circostanze e la natura del ritardo nel versamento delle rate d'ammortamento, la prevista indennità di mora a carico del Tesoriere potrà essere commutata dal Consiglio d'Amministrazione in interessi di ritardato versamento, che sono stati stabiliti, come previsto dal 5° comma dell'art. 8, nella misura del 15,50%
Come si vedrà al paragrafo 8 l'ammortamento del mutuo decorre dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione.
E' peraltro possibile che, la decorrenza delle delegazioni di pagamento non coincida con quella dell'inizio dell'ammortamento del mutuo. In tal caso le delegazioni notificate ai Tesorieri, non avranno più effetto dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate. Il Tesoriere non sarà quindi tenuto a pagare la rata - ed infatti questa non sarà compresa nei ruoli di riscossione delle rate (Mod. 307) - e si provvederà alla rettifica od alla sostituzione dell'atto di delega, con le decorrenze sfalsate in un anno.
I Tesorieri, per i versamenti alla Cassa delle rate di ammortamento, dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli di riscossione.

6.9

Esenzione fiscale

E' opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

7) - CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI
(art. 6 del D.M. 1/2/1985)

Contributi

I contributi in annualità concessi dallo Stato o dalle Regioni, per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche, possono essere ceduti alla Cassa per costituire in tutto e in parte la garanzia.

L'accettazione dei contributi non è però incondizionata. I contributi possono essere accettati esclusivamente se sono ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

Pertanto il decreto concessivo dovrà contenere:

- l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo **alla** Cassa dalla data di inizio e per tutta la durata dell'ammortamento.
- l'annotazione, da parte dell'ufficio Ragioneria, del capitolo di spesa al quale va imputato il contributo.

  L'Ufficio Ragioneria dovrà tenere presente che la **decorrenza dell'impegno dovrà coincidere o essere anteriore a quella di inizio dell'ammortamento.**
  Se l'impegno è successivo all'inizio dell' ammortamento **il decreto non sarà accolto.**

Il contributo concesso all'Ente mutuatario e da questi devoluto direttamente ed irrevocabilmente all'ente mutuante, costituisce "garanzia" effettiva e primaria nei confronti della Cassa, ed è ovvio, pertanto, che non possa essere unilateralmente modificato.

La eventuali modifiche o revoche del beneficio da parte delle Regioni, non potranno colpire il rapporto di mutuo costituito.

Queste dovranno continuare a corrispondere alla Cassa la contribuzione originariamente prevista, salvo a rivalersi delle somme erogate nei confronti dell'Ente destinatario del contributo.

La Cassa infatti rimane completamente estranea ai rapporti tra Ente contributore ed Ente mutuatario.

Qualora un Ente beneficiario di contributo non sia in grado o non voglia contrarre un mutuo nella forma ordinaria, è possibile ottenere dalla Cassa un finanziamento pari al valore attuale delle varie annualità di contributo - avendo peraltro presenti le limitazioni in materia di pagamenti (vedi punto 12.11).

8) - AMMORTAMENTO DEI MUTUI

(art. 7 del D.M. 1/2/1985)

8.1 **Decorrenza**

I mutui concessi dalla Cassa vengono, posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione stessa.

8.2 **Interessi di preammortamento**

Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.
Peraltro, gli interessi non vengono più trattenuti sull'importo del mandato, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

8.3 **Durata dell'ammortamento**

L'ammortamento dei mutui è fissato in via ordinaria in 10 anni. L'ammortamento ventennale viene concesso per i soli mutui che abbiano per oggetto la costruzione di nuove opere. Avranno sempre durata decennale, anche se trattasi di nuova opera, i mutui relativi:
- agli impianti di pubblica illuminazione;
- alle aree verdi;
- agli ampliamenti o completamenti di reti idriche e fognanti;

Vanno egualmente ammortizzati in 10 anni i mutui di importo da 5 a 20 milioni.

8.4 **Tasso**

Il tasso di interesse è fissato al 10,50% in ragione d'anno ed è uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 9 maggio 1981 - G.U. n. 135 del 19 maggio 1981).

8.5 **Pagamento rate**

La rata annuale di ammortamento dovrà essere pagata in due rate semestrali uguali.
Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

	10 anni	20 anni
- annualità piena	16,20	11,84
- contributo del 4% - annualità	12,30	7,94
- contributo del 5% - annualità	11,30	6,96
- contributo del 7% - annualità	9,38	5,02

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualità di ammortamento, il contributo dovrà essere del 12,1493265277, tenuto conto del pagamento in unica soluzione al 30/6, ma limitatamente ad un periodo di 20 anni.

Se l'ammortamento è decennale l'aliquota sale al 16,6257320626.

9) - CONCESSIONE

(art. 11 del D.M. 1/2/1985)

9.1

Atto di concessione

Sulla base della documentazione di cui al precedente punto 5, la concessione del mutuo viene proposta al Consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, procede alla relativa delibera.

Il provvedimento formale di concessione del mutuo è peraltro costituito da una "determina" del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed al riguardo si ricorda che la concessione dei mutui da parte della Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensì con un "atto amministrativo".

Per permettere un immediato corso degli ulteriori adempimenti (gara di appalto, acquisizione di immobili ecc.) viene subito data notizia all'Ente della avvenuta concessione (Mod. 325).

Tale documento è valido a tutti gli effetti per detti adempimenti.

9.2

Partecipazione

Successivamente, copia del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo viene inviata all'Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Il mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

10) - VARIAZIONI POST-AMMORTAMENTO

10.1 (art. 9 del D.M. 1/2/1985)

Devoluzioni

L'Ente mutuatario può richiedere che un mutuo già concesso per un'opera sia devoluto ad altra opera.

Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della richiesta di devoluzione sono:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1.
- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
- che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

La documentazione necessaria per questa operazione è la seguente:

- delibera consiliare per la nuova destinazione del mutuo, contenente anche gli impegni relativi alla pubblicità del risparmio postale, regolarmente approvata e divenuta esecutiva;
- approvazione del progetto, nei modi di rito, della nuova opera da eseguire;
- decreto di devoluzione del contributo regionale, ove esista;
- nulla-osta dei Beni culturali ed ambientali o dichiarazioni di inesistenza di vincolo.

Non variando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari.

Il 2° comma dell'art.9 prevede che il Consiglio d'amministrazione della Cassa fisserà periodicamente l'importo al di sotto del quale non sarà consentita la devoluzione.

Questo è stato determinato in misura pari all'importo minimo dei mutui (5 milioni).

10.2 (art. 10 del D.M. 1/2/1985)

Estinzione anticipata dei mutui

L'Ente mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Tale operazione è obbligatoria e preliminare, come previsto dal 4° comma dell'art.2 ogni volta che l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa.

10.3 (art. 15 del D.M. 1/2/1985)

nunce revoche

Le variazioni dopo l'inizio dell'ammortamento possono riferirsi anche a revoca o a rinuncia di mutui concessi.

In questi casi, qualora la causa non sia imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'Ente mututatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote di capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

La quota interessi rimane acquisita dalla Cassa poichè deve compensare, in ogni caso le somme messe a disposizione dell'Ente.

La stessa norma si applica, ovviamente, per la parte a carico degli Enti contributori.

11)- RESPONSABILITA'

(art. 13 del D.M. 1/2/1985)

11.1

Responsabilità del legale rappresentante dell'Ente

La Cassa non ha organi periferici di controllo: pertanto essa eroga la rata di mutuo sulla base degli atti che ad essa pervengono.

Al fine di attuare comunque un severo controllo, dato il fine pubblico che i finanziamenti della Cassa devono raggiungere, la responsabilità nei due momenti della richiesta dell'erogazione e del soddisfacimento delle ragioni creditizie, è attribuita, per legge, personalmente al rappresentante legale dell'Ente mutuatario.

Questi infatti è personalmente responsabile:

a) nei confronti della Cassa:
   - sulla rispondenza della richiesta di erogazione ai documenti giustificativi in possesso dell'Ente e della loro regolarità formale: infatti, alla Cassa viene solo inviato il certificato di pagamento o la fattura o altro documento, senza alcun accesso alle procedure sottostanti (ad esempio la deliberazione della Giunta).

b) nei confronti degli appaltatori e dei creditori in genere:
   - sul tempestivo versamento delle somme, non appena riscossi dalla Cassa i relativi mandati.

11.2

Responsabilità del Capo Ufficio Tecnico

Al Capo dell'ufficio tecnico o, per gli Enti che non hanno tale ufficio, al direttore dei lavori, è anche attribuito nei confronti della Cassa, l'incombenza, mediante il visto apposto sui documenti di spesa, di attestare la corrispondenza dell'erogazione, ai lavori o alle spese previste nei progetti approvati e per i quali è stato concesso il mutuo.

Non si tratta quindi di una supervisione tecnica, bensì di una attestazione di conformità nei confronti dell'istituto mutuante.

11.3

Cartello di pubblicità

Con la passata norma, al fine di propagandare il risparmio postale e far conoscere ai cittadini la fonte del finanziamento delle opere, la Cassa chiedeva di porre a carico delle imprese appaltatrici l'onere di esporre nei cantieri apposito cartello indicante detta circostanza.

Purtroppo da riscontri effettuati in loco è risultato che molte amministrazioni, nonostante l'impegno preso in sede di delibera consiliare, hanno omesso ogni controllo al riguardo con la conseguente inosservanza della norma e vanificazione della finalità stessa.
Per ovviare a tale inconveniente e a rafforzare la portata pubblicistica della norma, l'onere dell'esposizione del cartello è posto direttamente a carico dell'Ente mutuatario e il rappresentante legale ne diviene personalmente responsabile nei confronti della Cassa.
In caso di inadempienza la Cassa, previa una prima diffida, potrà sospendere ogni erogazione in conto mutuo, sino a quando non si sarà ottemperato a questa semplice incombenza.
Si raccomanda vivamente, di vigilare sull'adempimento richiesto, considerando che l'incremento delle disponibilità finanziarie della Cassa, attraverso il risparmio postale, si traduce immediatamente in maggiori possibilità di credito agli Enti locali.

12) - EROGAZIONI
(art. 12 del D.M. 1/2/1985)

I mutui della Cassa, come del resto quelli degli altri Istituti di credito, sono erogati ratealmente in base alla documentazione che attesti l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti.

12.1

Correttezza formale degli atti

Per ogni erogazione in conto mutuo, deve essere inoltrata alla Cassa apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, corredata dei documenti giustificativi di spesa di cui ai successivi paragrafi.
E' condizione indispensabile che tutti i documenti di spesa siano vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o in genere dal funzionario più elevato in grado preposto al servizio tecnico dell'Ente.
Per gli Enti sprovvisti dell'Ufficio tecnico i documenti di spesa dovranno essere vistati dal solo direttore dei lavori; la mancanza di detto Ufficio dovrà essere attestata in ogni richiesta di pagamento.
Tutti i documenti dovranno, inoltre, essere in originale o in copia debitamente autenticata.

12.2

Anticipazioni

Per i modi e le condizioni delle erogazioni anticipate rispetto all'effettuazione della spesa, occorre fare riferimento al decreto del Ministro del Tesoro vigente, attuativo della legge 741/81 (decreto 8/11/1984 che prevede l'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori fino al 31/12/85)
I documenti per ottenere l'anticipazione sono:
- la domanda del legale rappresentante dell'Ente
- la dichiarazione del capo dell'Ufficio Tecnico da cui risulti l'importo dei lavori appaltati.

La suddetta anticipazione dovrà essere recuperata su ogni stato di avanzamento, applicando la stessa percentuale dell'anticipazione sui lavori effettuati al lordo delle ritenute di garanzia.
Se l'Ente non vi provvede si opererà la detrazione d'ufficio.
Si ricorda che ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 741/81 sull'importo dell'anticipazione non è accordata la revisione prezzi.

In presenza di finanziamenti parziali, si tenga presente che, l'anticipazione sarà pari alla percentuale prevista dal decreto, ma limitatamente all'importo concesso dalla Cassa.

12.3

Lavori

Per le erogazioni relative ai lavori, il documento giustificativo di spesa consiste nel "certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo stato d'avanzamento dei lavori.
Si richiama ancora quanto detto nel p. 11.
Sarà sufficiente, per la somministrazione, trasmettere il certificato di pagamento;

12.4

Lavori in "concessione" e a "forfait"

Il certificato di spesa, per i lavori dati in "concessione" o appaltati "a corpo" o a "forfait" dovrà far sempre riferimento a quantità fisiche di lavori anche se concretatesi in percentuali di avanzamento, e il Capo dell'Ufficio Tecnico o il Direttore dei lavori, che vista ai sensi del 1° comma dell'art. 12, dovrà dichiarare che sono stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto.

12.5

Lavori in economia

Premesso che è consentito effettuare i lavori "in economia" finanziati con mutuo della Cassa, si fa presente che ai fini delle erogazioni è necessario trasmettere, in via preliminare, il regolamento approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 293 del T.U. n. 383/1934.
I documenti giustificativi da allegare alla richiesta di somministrazione sono:
per la mano d'opera:
- copia del libro paga ove la prestazione non sia effettuata da dipendenti dell'Ente;

per le forniture di beni o servizi:
- le fatture;
- o qualsiasi altro documento, previsto nel citato regolamento dal quale comunque risulti dettagliatamente la spesa sopportata.

12.6

Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 22 della legge 3.1.1978 n. 1, i pagamenti sono effettuati nella misura dei 19/20 dello importo contrattuale con accantonamento del residuo ventesimo a titolo di ritenute a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
L'importo di tali ritenute dovrà risultare, di volta in volta, dai vari certificati di pagamento e, in mancanza sarà calcolato d'ufficio.

Le ritenute di garanzia sono erogabili, di norma, a collaudo dei lavori, o secondo le particolari norme vigenti in ogni singola Regione, cui bisognerà far riferimento.
Il citato art. 22 prevede, peraltro, l'erogazione anticipata di dette ritenute subordinatamente alla prestazione, per l'importo equivalente, di fidejussione bancaria o al rilascio di polizza fidejussoria assicurativa, che dovranno essere allegate ai normali documenti giustificativi di spesa.
Diversa è la procedura che concerne la ritenuta dello 0,50 per cento a tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L'art. 19 del D.P.R. n. 1063 della 16/7/62 ha previsto:

"A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabiità dell'appaltatore".

Poichè questa normativa non è stata modificata tale ritenuta, potrà essere svincolata soltanto con la regolare esecuzione o il collaudo dei lavori.

12.7 **Revisione prezzi**

Gli acconti per revisione prezzi da corrispondere alla impresa appaltatrice dei lavori possono essere erogati fino all'85% dell'importo revisionale sulla base della domanda e del certificato di spesa dell'85%.
Anche in questo caso non è necessario trasmettere il computo revisionale anche se il certificato di spesa dovrà essere riferito ad esso.
L'art. 2 della legge 741/1981 ha previsto la possibilità dell'erogazione del restante 15 per cento su presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa che dovranno essere allegati ai suindicati documenti giustificativi di spesa.
Le somministrazioni per revisione prezzi, ovviamente, saranno erogabili contestualmente o posteriormente all'esecuzione dei lavori.
Si rammenta che la revisione prezzi non è accordata sull'importo che è stato oggetto di anticipazione.

12.8 **Forniture**

Per le prestazioni d'opera e le forniture il documento giustificativo è rappresentato dalla fattura.
In mancanza dell'Ufficio Tecnico si prescinde dal visto.

12.9

Competenze

Per le competenze professionali il documento giustificativo di spesa è costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle competenze con l'indicazione delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la spesa, vidimata dall'ordine professionale competente; mentre per le società di ingegneria, di progettazione e simili, dalla fattura.

12.10

Espropri

Il documento giustificativo di spesa, in questo caso, è costituito da:
- l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità;
- l'atto di accordo bonario.

In mancanza dell'Ufficio tecnico si prescinde dal visto.

12.11

Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria

Per l'acquisto di immobili e delle aree il documento giustificativo di spesa è costituito dal contratto preliminare o definitivo di compravendita, redatti in forma pubblica, prescindendo, in mancanza, dal visto dell'Ufficio tecnico.

La dichiarazione sulla congruità del valore del cespite, in questa fase della procedura non è necessaria, essendo documento indispensabile per l'adesione.

Qualora fosse stato trasmesso il contratto preliminare, dovrà essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

Se entro detto termine, non è stato provveduto alla stipula del contratto definitivo, la somma percepita deve essere immediatamente restituita. Dalla data di scadenza del semestre saranno dovuti alla Cassa gli interessi di ritardato versamento.

12.12

Erogazione sui finanziamenti parziali

Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa, le erogazioni in conto mutuo avranno inizio dopo che l'Ente avrà dichiarato di aver eseguito la parte a proprio carico (vedere p. 4.11). Detta attestazione dovrà essere vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico ai sensi del 1° comma dell'art. 12.

Contributi regionali

a) Qualora l'eccedenza di spesa viene finanziata con contributi regionali in conto capitale, per la somministrazione del mutuo - sempre sulla base di documenti giustificativi di spesa - si farà riferimento alle modalità di erogazione del contributo stesso.

Cioè, ad esempio, se il contributo viene erogato ad avanzamento lavori, la somministrazione avverrà pro-quota; se il contributo viene erogato a collaudo la Cassa interviene in prima istanza; se il contributo viene erogato prima dell'esecuzione dei lavori l'intervento della Cassa sarà a completamento.

La Cassa dovrà essere a conoscenza di dette modalità. Pertanto l'Ente dovrà trasmettere il decreto o, qualora non risultino dal decreto, una comunicazione di chiarimento.

Attualizzazione del contributo

b) Se il mutuo è pari all'attualizzazione del contributo ai sensi del 4° comma dell'art. 6, la Cassa comincerà ad erogare il mutuo dopo che l'Ente avrà provveduto all'esecuzione ed al pagamento dei lavori per una somma pari alla differenza tra l'importo ammesso a contributo ed il valore attuale della relativa annualità e cioè al mutuo concesso dalla Cassa.

In via eccezionale e per particolari situazioni il mutuo potrà invece essere erogato pro-quota, avuto sempre riguardo alla proporzione tra importo finanziato e importo ammesso a contribuzione.

12.13

Somministrazioni a saldo

Per le somministrazioni a saldo la documentazione giustificativa è rappresentata da:
- per i mutui a condizioni ordinarie:
  l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, corredato - qualora fosse previsto dalle normative regionali - dalla deliberazione dell'organo competente di approvazione delle risultanze;
- per i mutui con contributo regionale:
  comunicazione dell'avvenuta omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa definitivamente a contributo, salvo diversa normativa regionale.
- per la revisione prezzi:
  certificazione di pagamento a saldo della revisione prezzi.

Trascorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e, qualora non sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori entro due mesi dalla scadenza dei suddetti termini, l'Ente potrà avvalersi dell'art. 5 legge 741/81 previa attestazione del legale rappresentante dell'en-

te che sono trascorsi i termini indicati dalla legge stessa e ciò non dipende da fatto imputabile all'Impresa.

12.14

Mandati di pagamento

Le somministrazioni in conto mutuo vengono effettuate con mandato intestato all'ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria provinciale competente con quietanza del Tesoriere dell'Ente stesso.
Si ricorda che riscosso il mandato della Cassa, deve provvedersi con ogni sollecitudine all'emissione del mandato di pagamento dell'Ente a favore dell'effettivo creditore della somma (vedi p. 11).

12.15

Insequestrabilità e impignorabilità

Sui mandati di pagamento, così come sui prestiti della Cassa e le delegazioni di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.
Gli atti compiuti in difformità sono nulli, nullità rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria, ed il pagamento del titolo di spesa non può essere sospeso per alcuna ragione (art. 13 legge 197/83).

SECONDA PARTE

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI NELL'ESERCIZIO 1985

Premessa

Esposti i principi basilari per l'accesso al credito della Cassa, che si ritrovano nel nuovo decreto ministeriale, si passa all'analisi di disposizioni specifiche.
La scelta di questa ripartizione nasce dalla necessità di un'esposizione completa, comprendente cioè anche quelle disposizioni che, legate alla legge 131/83, sono di prossima scadenza. D'altronde anche le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito a particolari disposizioni di procedura non sono immutabili nel tempo essendo ovviamente legate, non solo ai problemi finanziari, ma anche al mutamento qualitativo dei bisogni dei cittadini e di conseguenza alle richieste degli Enti locali.
Pertanto la Cassa, nel futuro, provvederà alle modifiche e all'aggiornamento, ove necessario, di questa seconda parte.

Come è noto i fondi che la Cassa mette a disposizione degli Enti locali sono ripartiti ai sensi dell'art. 9 della legge 131/83 in plafonds, la cui utilizzazione è soggetta a criteri specifici.
Il consiglio di amministrazione della Cassa nell'ultima riunione del 1984 ha approvato le direttive di massima che saranno seguite dall'Istituto nella sua attività creditizia del 1985.

1) - PLAFOND LETTERA A)

Opere di urbanizzazione primaria con oneri a carico dello Stato

I Comuni con i necessari requisiti (sotto i 20.000 ab. e con spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale), identificati dal Ministero dell'Interno, possono ottenere mutui per le sole opere di urbanizzazione primaria con oneri di ammortamento a carico del bilancio statale.
Per il finanziamento occorre considerare i limiti derivanti dalla legge 131/83 cioè: il limite temporale di utilizzo e quello oggettivo.
L'utilizzo di questo fondo è rigorosamente triennale, pertanto nel 1985 non potranno essere più accolte domande relative all'assegnazione dell'anno 1982, al 31/12/1985 andranno in scadenza quelle del 1983 e così via.
Il limite oggettivo impone l'utilizzazione per le sole opere di urbanizzazione primaria (reti idriche e fognanti, reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, parcheggi, strade residenziali, spazi di verde pubblico attrezzato) con priorità alle opere acquedottistiche, fognarie e depurative. Poichè si deve dare la precedenza alle suddette opere, la richiesta di mutui per l'esecuzione delle altre opere di urbanizzazione dovrà essere accompagnata, ai fini dell'adesione, dalla dichiarazione del Sindaco che nel Comune non esistano opere fognarie, acquedottistiche e depurative da realizzare nel triennio considerato, almeno in base alla situazione idrico igienica esistente al momento della domanda.

2) - PLAFOND LETTERA B)

Mutui ordinari

2.1 Il CIPE ha confermato perl'85 la ripartizione regionale dei fondi. Ogni Ente potrà contare su un plafond pari a quello originariamente comunicato dalla Cassa per il 1984, aumentato del 7%; l'importo minimo della assegnazione passa da 150 a 200 milioni.
Tutti gli Enti hanno ricevuto una comunicazione della Cassa sul plafond loro assegnato.
E' necessario tener presente - e questa è la novità più rilevante - che il plafond comunicato viene assicurato soltanto per **le domande regolarmente documentate,** che perverranno alla Cassa entro il 31 luglio 1985; in caso di contestazione farà fede il timbro - datario di arrivo alla Cassa.
L'esposizione che segue riguarda l'esame di alcuni casi che presentano delle particolarità procedurali e i relativi documenti.

Impianti sportivi

2.2 L'intervento della Cassa in questo settore è limitato al finanziamento degli impianti destinati all'esercizio delle discipline sportive e non allo sport spettacolo.
Verranno, di conseguenza, accolte soltanto le domande relative alla costruzione di nuovi impianti, che non prevedano, neppure in via successiva, la presenza di tribune o gradinate per il pubblico e, che possano essere fruiti da tutti i cittadini.
A garanzia del rispetto delle suddette condizioni, ai fini dell'adesione, dovranno essere trasmessi:
- l'attestazione del C.O.N.I. sull'idoneità tecnico-sportiva dell'impianto progettato e la relativa relazione tecnica;
- l'attestazione del Segretario, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, che trattasi di impianto di base aperto a tutti coloro che intendano svolgere attività sportiva e che, i progetti non prevedano strutture destinate al pubblico.

Si ricorda che quest'ultima condizione dovrà costituire impegno specifico nella delibera di assunzione del mutuo.
L'intervento della Cassa è invece escluso per l'ampliamento, manutenzione o ristrutturazione di impianti già esistenti.

Per il finanziamento degli impianti sportivi che non hanno le caratteristiche richieste dalla Cassa, gli Enti locali possono rivolgeri all'Istituto di credito sportivo, al cui capitale partecipa anche la Cassa.
E' dal coordinamento di questi due Istituti - Cassa depositi e prestiti e Istituto di credito sportivo - e con la fattiva presenza degli organi del C.O.N.I. che si è riusciti in questi ultimi anni a far compiere all'impiantistica sportiva, un vero salto di qualità.
Per non perdere un patrimonio così prezioso per tutti, ma in particolare per i giovani, è necessario mantenere efficienti gli impianti stessi.
E poichè la spesa relativa - non finanziabile con mutuo - graverà sul bilancio dell'Ente è utile, nel rispetto delle regole di buona amministrazione, che tra gli elementi di valutazione nel dimensionamento degli impianti in sede progettuale, sia tenuto in particolare evidenza l'onere per la manutenzione degli stessi.
Comunque, per una certa calmierazione della spesa, in una prossimo futuro potranno venire determinati, sulla base di costi standard, limiti di credito distintamente per tipologia di impianto.

2.3

Edilizia scolastica

In Italia la popolazione scolastica è in costante decremento e le previsioni degli esperti valutano in oltre due milioni di studenti la contrazione delle presenze scolastiche entro il 1990.
Perciò al fine di evitare la costruzione di nuovi complessi scolastici che potrebbero risultare inutili, la Cassa concede mutui per la costruzione o l'ampliamento di edifici scolastici soltanto se sussistano una o più delle seguenti situazioni:
- il rapporto tra le aule utilizzate e le classi regolarmente istituite sia inferiore all'unità e dia, quindi, luogo a turnazioni;
- la popolazione scolastica, riferita alle iscrizioni alla prima classe elementare nel distretto scolastico, sia in aumento;
- si acquisisca l'immobile nel quale già funzionino strutture scolastiche.

Nei primi due casi, ai fini dell'adesione, dovrà essere trasmessa un'attestazione del competente Provveditorato agli Studi circa lo stato dell'edilizia scolastica nel distretto interessato.
La suddetta attestazione non occorre per il terzo caso o in presenza di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e interventi di recupero di edifici sco-

lastici che non prevedano la costruzione di nuove aule; tali circostanze dovranno comunque essere ben evidenziate nel testo della domanda.
Un nuovo limite per il finanziamento dell'edilizia scolastica è stato introdotto dal Consiglio di amministrazione, il quale ha stabilito che il mutuo concedibile dovrà fare riferimento ad un costo standard, per aula costruita, di 150 milioni (con esclusione dell'eventuale spesa relativa alla palestra).
Tale decisione è scaturita dalla necessità di un contenimento della spesa, avuto riguardo a certe tendenze progettuali in atto.

2.4

Finanziamenti parziali

Richiamando quanto esposto al p.4.11, la Cassa per accelerare le fasi istruttorie, in presenza di una richiesta che ecceda l'importo concedibile, fornisce subito l'adesione di massima limitatamente a tale cifra, mettendo a carico dell'Ente la differenza.
Ovviamente l'Ente, secondo le proprie disponibilità, potrà seguire le procedure indicate al punto richiamato, in considerazione che, ad eccezione dell'ipotesi del progetto stralcio, la Cassa non interviene su più esercizi finanziari per la stessa opera.

3) - PLAFOND LETTERA C)

3.1

Opere finanziabili

Le categorie di opere per le quali sarà possibile ottenere mutui fuori il plafond ordinario, oltre quelle riguardanti i Consorzi e le Comunità montane, sono le seguenti:

- opere sovraccomunali o interprovinciali;
- grandi infrastrutture stradali urbane, a servizio di un'area metropolitana;
- restauro o recupero di edifici di particolare pregio artistico o storico;
- stazione dei carabinieri.

Per gli ultimi due tipi di opere è necessaria una precisazione sui limiti qualitativi di intervento della Cassa.

3.2

Restauri di edifici artistici e storici

Per restauro o recupero di edifici di particolare pregio artistico o storico non si intendono generici lavori di ristrutturazione di edifici, anche se vincolati, ma interventi destinati al risanamento, al recupero o alla conservazione di edifici che appartengono al patrimonio artistico-storico italiano, e che siano vincolati con specifico provvedimento dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

Per il finanziamento di queste opere, l'Ente, dovrà pertanto tener presente tre elementi: il bene deve essere di proprietà dell'Ente mutuatario e la destinazione dovrà essere pubblica; condizioni queste che discendono direttamente dalla normativa generale della Cassa e che dovranno risultare dagli atti.

L'altra condizione, specifica per queste opere, è la trasmissione ai fini dell'adesione, della dichiarazione della Sovrintendenza ai Beni culturali della sussistenza del vincolo ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089 e del parere favorevole sul progetto dei lavori.

In caso di coesistenza di lavori per il recupero e per la ristrutturazione, l'intervento della Cassa farà capo ai due distinti canali di finanziamento, fino a che questi saranno mantenuti: sulle disponibilità della lettera c), saranno imputate il risanamento e il recupero della parte storico-artistica vincolata, su quelle della lettera b) le interconnesse ristrutturazioni.

E' quindi assolutamente necessario, in sede di richiesta, tenere ben distinte le due categorie di lavori.

3.3

Caserme per carabinieri

Gli interventi della Cassa per finanziamenti destinati alla costruzione, ristrutturazione o acquisto di immobili per caserme di carabinieri sono limitati alle "stazioni", con esclusione delle "tenenze" e strutture superiori.
In ogni caso i mutui non possono comprendere spese per arredamento.

3.4

Limiti quantitativi

Per tutti le opere concedibili su questo plafond gli importi massimi concedibili sono di:

- 3 miliardi, se l'area interessata ha una popolazione inferiore ai 200.000 abitanti;
- 7 miliardi, per aree da 200 a 500.000 abitanti;
- 10 miliardi, per aree con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

4) - PLAFOND art. 13 L. 730/83
(LETTERA D)

I mutui gravanti su questo fondo possono, ai sensi dell'art. 13 della legge 730/83, avere per oggetto esclusivamente le costruzioni o l'ampliamento di:

4.1
Impianti depurazione

Impianti di depurazione. Si precisa che trattasi dei soli impianti di depurazione con esclusione cioè delle fognature connesse, finanziabili con i fondi ordinari.

4.2
Impianti smaltimento rifiuti solidi

Impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso deve trattarsi dei soli impianti, sono pertanto escluse dal finanziamento le discariche pubbliche connesse.

4.3.
Opere di metanizzazione

Metanodotti e reti di distribuzione del gas. Per queste opere, ai fini dell'adesione dovrà dichiararsi che trattasi di gestione diretta, in quanto l'intervento finanziario della Cassa è previsto soltanto se la gestione dell'impianto è effettuata direttamente dal Comune o tramite l'Azienda municipalizzata.

4.4
Impianti per la produzione combinata di energia e calore

Impianti di coproduzione di energia e calore, fruenti del contributo statale ai sensi dell'art. 10 della legge 29/5/1982 n. 308.
Ai fini dell'adesione sarà necessario trasmettere il decreto del Ministero dell'Industria concessivo del contributo in conto capitale.

4.5
Acquisizione ed urbanizzazione delle aree ex lege 167

Acquisizione ed urbanizzazione delle aree ex lege 167.
Per **l'acquisizione e l'urbanizzazione** delle aree ricadenti nei piani di zona occorre far riferimento alla legislazione speciale di cui alla legge n. 847/1964 ed alla legge 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
Date le difficoltà che sembra incontrare questa normativa si ritiene opportuno fare una piccola storia legislativa.
La legge 167/1962 obbligava i grandi Comuni - e dava la facoltà agli altri - a formare un piano delle zone da destinare all'edilizia soprattutto sovvenzionata, ma anche agevolata o, convenzionata, nonchè alle opere e servizi complementari urbani e sociali (urbanizzazione primaria e secondaria).

Questo piano con la relativa relazione finanziaria doveva essere approvato dagli organi del Ministero dei Lavori Pubblici prima e dalla regione oggi.
La legge 847/1964 autorizzava gli Enti a contrarre mutui per le acquisizioni e le urbanizzazioni per un importo pari al 20%, aumentato poi al 25% dall'art. 43 della legge 865/71, della spesa totale prevista nella relazione finanziaria.
Per gli Enti locali questo 25% doveva costituire il volano attraverso il quale mettere in moto il piano delle acquisizioni e delle urbanizzazioni delle aree.
L'ottica della decisione del legislatore era la creazione, presso gli Enti locali, di un fondo di rotazione autoalimentato dal ricavato della vendita o della cessione in superficie delle aree urbanizzate agli utilizzatori.
Poichè queste disposizioni sono ancora valide l'Ente quando richiede mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, dovrà far riferimento alle previsioni di spesa dell'originaria relazione finanziaria.
L'intervento della Cassa è possibile solo se l'importo del mutuo richiesto aggiunto ai mutui già ottenuti dalla Cassa e/o da altri Istituti e alle somministrazioni in conto capitale, assegnati dalle Regioni, sul fondo speciale costituito presso la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 45 della legge 865/71, non superi il 25% della spesa complessiva, prevista nella relazione finanziaria.

4.6 **Limiti quantitativi**

Per le opere di questo plafond valgono gli stessi limiti quantitativi del fondo lettera c).

5) - LEGGI SPECIALI

Gli interventi della Cassa conseguenti a leggi settoriali, sono in genere, fuori qualsiasi plafond e naturalmente la procedura e i documenti sono quelli indicati dalle leggi stesse; come è il caso, attualmente, delle opere di edilizia giudiziaria e carceraria e le opere di disinquinamento ai sensi della legge 650/79.

5.1 **Edilizia giudiziaria e carceraria**

Per le prime (l'intervento della Cassa per 1985 previsto dall'art. 11 della legge 887/84 è di 800 miliardi), a norma dell'art.19 della legge 30/3/1981,n. 119, ai fini dell'adesione, dovrà essere trasmessa l'attestazione del Ministero di Grazia e Giustizia sull'ammissione della spesa al beneficio dell'ammortamento a carico dello Stato.

5.2 **Disinquinamento**

Per le seconde, ai fini dell'adesione, è necessaria la attestazione regionale circa l'ammissione della spesa ai benefici della legge 650/1979.

6) - NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE FINANZIABILI

Le modifiche legislative di questi ultimi anni comportano, anche per l'introduzione di norme più puntuali sui bilanci degli Enti locali (D.P.R. 421/79), un modo completamente nuovo di concepire l'investimento.
La futura incidenza delle rate d'ammortamento sui bilanci, la futura gestione di entrate proprie e l'obbligo di predisporre una relazione (art. 22 del D.P.R. 421/79) sul significato amministrativo ed economico dei dati mettendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per servizio, programma o progetto, richiedono la trasformazione dell'Ente locale, così come definita dal rapporto Giannini, in una "azienda terziaria efficiente".
E' certo che non bastano leggi e regolamenti per raggiungere tale obiettivo ma occorrono scelte armoniche e comportamenti qualificati.
In quest'ottica e con la speranza di contribuire alla scelta di investimenti più "produttivi", in previsione della progressiva abolizione dei plafonds che portano ad adottare criteri essenzialmente quantitativi, la Cassa ha deciso l'introduzione di una scheda di valutazione dei costi e dei benefici dell'opera richiesta. Ciò permetterà un esame esplicito del contenuto qualitativo dell'opera considerato sia in rapporto al contesto socio-economico in cui si inserisce l'opera stessa e sia in rapporto alla tipologia di opere a cui essa appartiene.

6.1 — **Procedura dell'analisi costi-benefici**

La procedura dell'analisi costi e benefici è articolata in:

a - Descrizione del progetto da realizzare;
b - Descrizione dell'Ente interessato alla realizzazione del progetto;
c - Determinazione dei benefici e dei costi del progetto;
d - Calcolo dell'efficienza del progetto;
e - Confronto dei valori precedentemente calcolati con i valori medi di riferimento.

a - La descrizione del progetto avviene tramite le informazioni raccolte nei pre-stampati contrassegnati con il nome di "Schede Progetto" e che si articolano su sei livelli:

1) Costi
2) Tempi
3) Stato dell'Arte
4) Elementi econometrici
5) Elementi tecnici
6) Elementi istituzionali

I dati del primo livello contengono informazioni relative ai costi ripartiti tra costi economici, finanziari e di gestione.

I dati del secondo livello contengono informazioni sull'andamento dei costi e dei lavori nel tempo. Una analisi di tali dati è possibile dalla lettura del rapporto C/T che esprime la concentrazione dei costi nel tempo.

I dati del terzo livello permettono di specificare qual'è la percentuale delle categorie di lavori eseguiti ex novo e qual'è la percentuale di quelle che vengono ristrutturate. Da tali percentuali è possibile comprendere se si tratta di nuova opera e/o di manutenzione straordinaria.

I dati del quarto livello contengono i parametri della progettazione; questi valori opportunamente omogeneizzati esprimono la dimensione dell'opera in termini economici.

I dati del quinto livello contengono informazioni di carattere tecnico che servono a descrivere particolari aspetti del progetto.

I dati del sesto livello contengono elementi che, servono ad avere un quadro tecnico amministrativo della gestione del progetto.

Di questi prestampati se ne è predisposto uno per ogni raggruppamento di opere, secondo la suddivisione classica degli studi ingegneristici (vedere allegati 12.a/b/c).

b - La descrizione dell'Ente avviene tramite le informazioni raccolte sul prestampato che si identifica con il nome di "Scheda Ente " (vedere allegato 12) e che si articola su tre livelli di informazioni:

1) popolazione - tempo
2) morfologia - destinazione d'uso
3) finanza - entrate uscite.

Lo studio di tali dati è condotto sia in maniera aggregata tra gli enti sia in maniera disaggregata, cioè riferita al singolo ente.

I dati del primo livello di informazione permettono di conoscere l'andamento della popolazione nel tempo, cioè di costruire una funzione f (p,t).

I dati del secondo livello d'informazione permettono di conoscere la ripartizione del territorio in funzione della morfologia e della destinazione d'uso.
I dati del terzo livello d'informazione permettono di valutare la situazione finanziaria dell'ente, considerando i prestiti concessi dalla Cassa, i prestiti concessi da altri Istituti e le entrate di bilancio.
Qualora si trattasse di opere di notevole entità tali schede (a e b) dovranno essere accompagnate da un rapporto dettagliato di cui si è predisposta una bozza guida, che va sotto il nome di Metascheda (Vedere allegato 13). Tale rapporto serve a descrivere ed analizzare compiutamente un progetto che per dimensioni ed entità non può essere riassunto, senza incorrere in eccessive semplificazioni, con le schede di cui detto sopra.

c - La determinazione dei costi e dei benefici si ottiene dai valori riportati nelle schede e nel rapporto prima descritti.
Per i costi si prendono in considerazione tutti i costi economici, non i finanziari, da sostenere per la realizzazione e la gestione dell'opera, ripartiti nel tempo.
Per i benefici si considerano due aspetti, un primo aspetto è quello legato al beneficio che si ottiene dall'inserimento dell'opera nel contesto socio economico, un secondo aspetto è quello legato al beneficio che si ottiene dalla capacità intrinseca dell'opera di essere ottimale.

d - Il calcolo dell'efficienza del progetto, che è alla base dell'Analisi Costi e Benefici, si può ottenere dalla determinazione del "Saggio di Rendimento Interno" o del "Valore Attuale Netto".

e - Una volta ottenuti questi valori si confrontano con i valori medi di riferimento e si verifica se essi rientrino nella media.
Qualora non rientrassero si possono ripercorrere le varie fasi della procedura a ritroso, ricercando le cause che hanno provocato lo scostamento dai valori medi.
Individuate tali cause, l'Ente richiedente, qualora intenda avvalersi del finanziamento della Cassa, dovrà far riconsiderare il progetto dagli estensori, per far rientrare l'opera nei parametri dettati.

6.2

Elaborati di valutazione dei costi e dei benefici in funzione del costo dell'opera

Questo tipo di istruttoria, come può dedursi anche dalla precedente esposizione, si presenta differenziata in funzione del costo dell'opera, essendo coerente con l'impostazione adottata in questo campo, sottoporre a valutazioni più approfondite le opere che comportano maggiore impegno finanziario.

Perciò:

- le opere con costo inferiore a 500 milioni non verranno sottoposte ad alcuna valutazione costi-benefici;
- per le opere con costo da 500 milioni a 3 miliardi la valutazione dei costi e dei benefici verterà sul l'esame della sola scheda riepilogativa (SK Ente + SK Progetto);
- per le opere con costo superiore a 3 miliardi l'esame riguarderà sia la scheda riepilogativa che una scheda più dettagliata. (Metascheda).

6.3

Disposizioni per il 1985

In considerazione della complessità di questa importante innovazione e per permettere a tutti gli Enti di adeguarsi ad essa, per il 1985, il Consiglio d'amministrazione della Cassa ha deciso che:

- per tutte le domande di mutuo superiori a 500 milioni la scheda costituirà soltanto titolo preferenziale;
- per le domande di mutuo sui plafonds lett. c) e d) costituirà titolo indispensabile per accedere ai finanziamenti.

Si invitano comunque tutti gli Enti a voler considerare ed esaminare gli elaborati di valutazione dei costi e dei benefici, che per brevità vengono definiti elaborati C/B, non solo perché, in un prossimo futuro, diventeranno il documento base per la finanziabilità, ma anche perché ogni Ente potrà, sulla base della propria realtà territoriale, sociale ed economica, suggerire a questo Istituto le osservazioni e gli aggiustamenti necessari prima della sua entrata in vigore definitiva.

7) - DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA'

L'ultima osservazione di questa seconda parte riguarda la disposizione della legge finanziaria per il 1985 che prevede che i Comuni e le Province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa, ad eccezione dei mutui da assumere con la **Direzione Generale** degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro e con l'Istituto di credito sportivo, se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa dovrà comunicare la propria indisponibilità entro 45 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
Si pone in evidenza che la risposta "negativa" della Cassa non è un mero atto formale perché se così fosse si concretizzerebbe, soltanto, in un ulteriore vincolo procedurale.
La volontà del legislatore, sottostante alla disposizione, è diretta ad evitare che gli Enti si rivolgano ad altri Istituti di credito quando esiste la possibilità di utilizzare il finanziamento della Cassa, con un minore aggravio finanziario, o per i bilanci degli Enti stessi o per lo Stato secondo quale sarà la decisione in merito alle rate di ammortamento.

8) V A R I E

8.1 Alcune raccomandazioni

Si desidera ricordare agli Enti mutuatari alcune semplici indicazioni che permettono una più celere evasione delle richieste.

8.1.a Posizione

In tutta la corrispondenza, porre chiaramente nell'oggetto della lettera gli estremi di identificazione del mutuo (importo ed oggetto) e, soprattutto, il numero di posizione dello stesso.
Si ricorda che tutto il sistema operativo della Cassa è basato sul numero di posizione.
La sua omissione o la sua errata indicazione costituisce causa di ritardi per le ricerche che devono essere effettuate per la sua identificazione.

8.1.b Mutui suppletivi

Egualmente, in caso di richiesta di mutui suppletivi, si prega di citare nell'oggetto della domanda anche l'importo ed il numero di posizione del mutuo principale.

8.1.c Atti incompleti

Non inviare documentazioni incomplete per evitare inutili istruttorie;

8.1.d Fotocopie

Se vengono inviate fotocopie di atti, controllare che le stesse siano debitamente autenticate; in caso contrario sono prive di effetto.

8.2 Ricevimento del pubblico

A piano terra della Cassa è in funzione, tutti i giorni, un "Ufficio Informazioni" che potrà fornire sia le notizie sulle operazioni in corso sia ricevere i documenti relativi.
Le notizie sulle operazioni in corso possono essere richieste soltanto dai diretti interessati, solo eccezionalmente possono essere fornite notizie a terzi, muniti di regolare delega.
Qualora l'Ufficio stesso non fosse in grado di soddisfare la richiesta, l'interessato verrà indirizzato al Dirigente del servizio competente.
L'accesso agli Uffici della Cassa, per permettere ai servizi di svolgere il loro lavoro, viene limitato ai giorni martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9 alle ore 13. L'ufficio Informazioni consegnerà all'interessato un cartellino magnetico per il passaggio attraverso gli impianti di controllo e di sicurezza.

Si avverte che, in conseguenza all'eventuale cambiamento di orario di lavoro della Cassa depositi e prestiti, potrà essere ampliato anche l'orario di tale servizio; l'eventuale modifica sarà comunicata tempestivamente mediante l'affissione dell'avviso nei locali dell'Ufficio stesso.

8.3

Delegazione di Caserta

A Caserta (Parco Residenziale del Corso) è stato da tempo attivata una delegazione della Cassa, abilitata al compimento di tutte le operazioni riguardanti le attività della Cassa stessa.
Gli amministratori dei Comuni meridionali, in alternativa agli uffici centrali, potranno quindi rivolgersi alla suddetta delegazione, dalla quale potranno avere tutte le informazioni necessarie al concretamento delle varie operazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Falcone

TERZA PARTE

A L L E G A T I

1) - Schema di domanda di mutuo
2) - Schema di attestazione del Segretario ai fini dell'adesione
3) - Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui
4) - Schemi di deliberazioni
5) - Schema di attestazione sulla capacità di indebitamento degli Enti
6) - Schema di attestazione sulla capacità di indebitamento delle Aziende
7) - Schema di dichiarazione del Segretario ai fini della concessione (Entrate dell'Ente)
8) - Schema di dichiarazione.del Segretario ai fini della concessione (Entrate delle Aziende)
9) - Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente
10) - Schema di delega di pagamento **entrate** delle Aziende
11) - Schema di domanda di somministrazione del mutuo

ELABORATI C/B

12) - Schema di scheda ente } scheda riepilogativa
12 a-b-c) - schemi di schede progetti } scheda riepilogativa
13) - Schema di scheda esplicativa (metascheda)

1) Domanda di mutuo

Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Via Goito, 4

00185 **R O M A**

OGGETTO: mutuo di lire
per

Il sottoscritto
(esposizione dei fatti)
chiede la concessione di un mutuo di Lire ammortizzabile in anni, per
(L'opera è assistita dal contributo regionale del
ai sensi della legge)

F I R M A

ALLEGATI:

- la dichiarazione del Segretario (modello 2)
- i preventivi di spesa (per acquisto automezzi, mobili ed attrezzature Rif. 4.6)
- la relazione tecnica (per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e le case per anziani Rif. 4.8/4.9)

2) Attestazione del Segretario ai fini dell'adesione

OGGETTO: mutuo di Lire
per

Il sottoscritto Segretario del
Visti gli atti di Ufficio
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti

D I C H I A R A

- che il progetto esecutivo dell'opera di £. da realizzare con il mutuo indicato in oggetto è stato approvato dal Consiglio (o altro organo competente) con deliberazione n. del (rif. 4.1)
  (ove il progetto esecutivo fosse stato approvato con delibera di Giunta, devono essere citati gli estremi della delibera consiliare di ratifica o di delega)

- che è stato acquisito il parere da parte del
  oppure, che in base alla legge regionale n. del non è necessario alcun parere tecnico (Rif. 4.1)

- che l'entità della spesa prevista da fronteggiare con il mutuo ammonta a Lire così distinta:
  ....(indicare la natura delle opere da eseguire e l'analisi dettagliata........
  ....delle singole voci di spesa)........................

- la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verrà realizzata l'opera - **oppure**, in caso positivo - che si è ottenuto il nulla osta da parte della competente Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali (Rif. 4.3)

<u>La dichiarazione dovrà essere così integrata per</u>:

- (finanziamenti parziali) - che l'Ente intende far fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo richiesto con
  (Rif. 4.11)

- (acquisto immobili e/o ristrutturazione) - che sulla congruità del prezzo di acquisto dell'immobile da destinare a
  è stato acquisito il parere dell'Ufficio tecnico erariale **o** dal Capo dell'Ufficio tecnico **o**, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata; (Rif. 4.5)
  e, che (ove necessario rif. 2.c) l'edificio è immediatamente utilizzabile **oppure** la spesa per ristrutturazione viene coperta con

IL SEGRETARIO

V I S T O

Il legale rappresentante dell'Ente

3) riferimento p. 5.1

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) - Documentazione base

1) - copia di deliberazione del Consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) - Dichiarazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente che attesti:
   - che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;
   - che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. del , nonchè della procedura di controllo ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953 n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;
   - che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/79, n. 421, oppure che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

B) - Garanzie sulle entrate proprie

3) - atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n. annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio.
   L'atto stesso dovrà essere notificato al Tesoriere;

4) - dichiarazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente attestante:
   - che con il rilascio della delegazione di pagamento il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'Ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/12/1977, n. 946, convertito nella legge n. 43/1978;

C) - Garanzia sulle entrate delle aziende

3) - atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n. annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate effettive del servizio o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal Direttore e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda e controfirmato dal Presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune, ovvero, nel caso di Azienda consortile, dal Presidente dell'Assemblea.
In caso di servizi gestiti in economia dai Consorzi, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice è sostituita da quella del Segretario del Consorzio;

4) - attestazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente dalla quale risulti:
- che con contratto n. in data (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del **non riscosso per riscosso** e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;
- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo;

D) - Contributo regionale

5) - copia - debitamente autenticata - del provvedimento regionale concessivo del contributo, da corrispondere direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza coincidente con quella di inizio dell'ammortamento, assunto dal competente organo (ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

N.B. - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia (punti B) e C).

Riferimento p. 5

SCHEMI DI DELIBERAZIONI
(SECONDO GARANZIA E CONTRIBUTO)

- DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti) ....,
CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;
VISTO che la spesa è compresa nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi del D.P.R. n. 421/79, regolarmente approvato da questo Consiglio;

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire .... per ....,

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura **"l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"**;

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura **"Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"**;

Ove trattasi di finanziamenti parziali:

di impegnarsi a richiedere erogazioni sul mutuo dopo aver effettuato e spesato lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico o finanziata da altro Ente.

- GARANZIA ENTRATE PROPRIE

4) - di restituire il mutuo suddetto in n. annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - di garantire le n. annualità di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;

6) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente **pro solvendo** e non **pro soluto**;

7) - di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

8) - di iscrivere l'annualità di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

9) - di prendere atto che il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) - GARANZIA ENTRATE AZIENDE

4) - di restituire, il mutuo suddetto in n. annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - di garantire le n. annualità di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere dell'Azienda a valere sulle entrate effettive del servizio dell'Azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato o del servizio gestito in economia;

6) - che sia emesso sul Tesoriere come sopra - un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente o del servizio gestito in economia;

7) - che l'annua tangente delle entrate dell'Azienda viene delegata irrevocabilmente **pro solvendo** e non **pro soluto**;

8) - che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti sia data in carico al suddetto Tesoriere - mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:
- del non riscosso per riscosso;
- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento.

9) - che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di Tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito.

- CON CONTRIBUTO REGIONALE

10) - di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del % concesso per la durata di anni sulla spesa di L.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

- **Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1)-2)-3) e D) - 10)**

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività

5) Riferimento p. 4.4

Posizione N.
Mutuo di Lire
per

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI
(3° comma della legge 27/2/78 n. 43 e 2° comma dell'art. 6
legge 21/12/78 n.843)

Il sottoscritto Segretario comunale
provinciale
Visti gli atti d'ufficio

D I C H I A R A

A) - che il gettito delle entrate dei primi tre titoli del bilancio di previsione al netto delle entrate una tantum e compensative relative all'anno è il seguente:

Titolo I	- Entrate tributarie	L. ____________
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	L. ____________
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	L. ____________
	Totale	L.
		===============

A' Limite di indebitamento: (25% di A) A' L.
===============

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1° gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa è il seguente per il corrente esercizio:

verso Cassa DD.PP.	L. ____________
verso altri Istituti	L. ____________
verso altri	L. ____________
Totale	L. ____________
- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a	L. ____________
Totale	L. ____________

Totale B L. ____________

C) - Quota disponibile (A' - B) L. ____________

D) - Quota interessi relativi al presente mutuo: L. ____________
===============

IL SEGRETARIO

VISTO
Il legale rappresentante dell'Ente

6) Riferimento p. 6.2.a

Posizione N.
Mutuo di Lire
Per

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER LA GARANZIA DI MUTUI ASSUNTI DAI COMUNI O DAI CONSORZI
(1° comma dell'art. 2 della legge 537/1967 e successive modificazioni)

Il sottoscritto Segretario comunale / consortile

Visti gli atti d'ufficio;

D I C H I A R A

A) - che il gettito delle entrate effettive ordinarie del servizio di del conto consuntivo approvato nell'esercizio è di L. ____________

"A" Limite di indebitamento: (1/3 di A) L. ____________

B) - che l'ammontare delle delegazioni rilasciate a data corrente è di L. ____________

C) - quota disponibile ("A" - B) L. ____________

D) - delegazione del presente mutuo L. ____________

IL SEGRETARIO

Visto:
(Il legale rappresentante dell'Ente)

7) Riferimento p. 5
Dichiarazione del Segretario dell'Ente (entrate proprie)

OGGETTO: Mutuo di L. ....
per ....
Posizione n. ....

Il sottoscritto Segretario del ....,
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;
Visto il D.L. 29.12.1977, n. 946 convertito nella legge 27.2.1978, n. 43;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n.
Visti gli atti d'ufficio;
Sotto la propria responsabilità;

A T T E S T A

- che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

- che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. del nonchè della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10.2.1953, n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19.6.79, n. 421, oppure che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

- che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'Ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29.12.1977, n. 946, convertito nella legge n. 43/1978.

.... lì ....

IL SEGRETARIO

....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

....

8) Riferimento p. 5 e 6.2.b
Dichiarazione del Segretario dell'Ente (entrate delle Aziende)

OGGETTO: Mutuo di L. ....
per ....
Posizione n. ....

Il sottoscritto Segretario del ....;
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;
Vista la legge 4.7.1967 n. 537 e successive modificazioni;
Visto il D.L. 7.5.1980, n. 153;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n.
Visti gli atti di Ufficio;
Sotto la propria responsabilità;

A T T E S T A

- che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del ....(due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

- che sono state adempiute le formalità precritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. .... del ...., nonchè della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10.2.1953,n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19.6.1979, n. 421, oppure che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

- che con contratto n. .... in data .... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo, o del servizio gestito in economia.

.... lì ....

IL SEGRETARIO

....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

....

9) Riferimento 6.1 a/b

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE PROPRIE

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) .... del ....,

Vista la deliberazione in data ....n. .... divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per ....;

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) ..... anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento,comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) ...., pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualità sono garantite con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio delle entrate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

D E L E G A

il Tesoriere déll'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) .... (Lire ....) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (Lire ....) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... lì ....

Note a tergo

timbro d'ufficio

il (8) ....

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto (generalità e qualifica di chi procede alla notifica) dichiara di aver oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere (..................) consegnandone copia nelle mani del Signor (generalità) e (qualifica)

(luogo) (data) (firma)

....

NOTE

(1) Il Presidente, ıl Sindaco;

(2) Numero degli anni di ammortamento;

(3) Ammontare dellle annualità di ammortamento;

(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;

(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento;

(6) Ammontare dell'annualità di ammortamento;

(7) Luogo e data di emıssıone della delega;

(8) Il Presidente dell'Amministrazione provinciale o il Sindaco.

10) Riferimento 6.2 a/b

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE AZIENDE

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda ....
....

Vista la deliberazione n. .... in data ....
divenuta esecutiva, adottata dal (1) ....
.... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per ....

Visto che detto mutuo è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento dell'annualità di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di L. ...., pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualità sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio dell'Azienda, accertate a consuntivo reso ed approvato;

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti è stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

D E L E G A

il Tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) al alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) .... (Lire ....) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (Lire ....) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... lì ....

Il Direttore dell'Azienda	Il Presidente della Comm.ne Amm.trice
....	....
Il (9)	Il Tesoriere-esattore
....	....

Note a tergo

N O T E

Ente mutuatario (Comune o Consorzio)

Numero degli anni di ammortamento;

Ammontare delle annualità di ammortamento;

L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;

Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento;

Ammontare dell'annualità di ammortamento;

Luogo e data di emissione della delega;

In caso di servizi gestiti in economia, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice è sostituita da quella del Segretario del Consorzio;

Sindaco del Comune o Presidente della Assemblea consortile.

11) Riferimento p. 12

Domanda di somministrazione del mutuo

Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Via Goito n. 4

00185 **ROMA**

OGGETTO: Mutuo di L. ....
per ....
Posizione n. ....

Il sottoscritto ....,

Visto il provvedimento di concessione del mutuo indicato in oggetto;

Visti gli uniti documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati;

CHIEDE

la somministrazione della somma di L. ....
per ....
in conto del mutuo suddetto.

Si allegano:

- certificato di pagamento;
- parcella analitica delle competenze;
- ecc.

.... lì ....

Il ....

12 - (Riferimento p. 6 II parte)

SCHEDA ENTE

POSIZIONE

ENTE RICHIEDENTE ....

OGGETTO MUTUO

POPOLAZIONE (dati ISTAT)

ANNO	FUTURA AL 20..	ATTUALE AL 19..	AL 19.. MENO 5 ANNI	AL 19.. MENO 10 ANNI	AL 19.. MENO 15 ANNI	AL 19.. MENO 20 ANNI
POPOL.						

SUPERFICIE (espresso in ettari)

DESTINAZIONE D'USO / MORFOLOGIA	PIANEGGIANTE DA 0 A 30 m	COLLINARE DA 31 A 500 m	MONTUOSA OLTRE 501 m	COSTIERA FASCIA ARCO 10 m	TOTALE PER DESTINAZIONE D'USO
RESIDENZIALE					
AGRICOLA					
INDUSTRIALE					
INFRASTRUTTURE SERVIZI					
TOTALE per MORFOLOGIA					

FINANZA (bilancio in corso espresso in ilioni di lire)

ISTITUTI / LIRE	RATE DI AMMORTAMENTO DA PAGARE AD ISTITUTI DI CREDITO					
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		ALTRI ISTITUTI		T O T A L E	
	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI

ENTRATE DELL'ENTE	1°TIT.BILANCIO	2°TIT.BILANCIO	3°TIT.BILANCIO (*)	TOT.ALTRI TITOLI	TOTALE ENTRATE

(*) Escluse le entrate una tantum e le poste correttive e compensative

IL SEGRETARIO COMUNALE

____

12 a

ENTE RICHIEDENTE .... POSIZIONE

OGGETTO MUTUO ....

COSTI (espressi in milioni di lire - riferiti all'inizio lavori)

ONERI TECNICI	COSTO MATERIALI	COSTI MANO D'OPERA	COSTI ATTREZZATURE	IMPREVISTI	T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML	ML

ACQUISTO TERRENI	REVISIONE PREZZI	IVA ...%		T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML

COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ANNUI ML ....

TEMPI (espressi in mesi)

DATA PREVISTA DI INIZIO LAVORI ....DURATA DEI LAVORI ....MESI

TEMPI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
COSTI	ML	ML	ML	ML	ML
LAVORI					

STATO DELL'ARTE

Categoria di lavoro	% da realizzare (1)	% da ristrutturare o rifare (1)
- Tracciati - Strutture - Condutture - Impianti - Opere di completamento		

ELEMENTI ECONOMETRICI

ABITANTI EQUIVALENTI ZONA RESIDENZIALE N. ....
ABITANTI EQUIVALENTI ZONA AGRICOLA N. ....
ABITANTI EQUIVALENTI ZONA INDUSTRIALE N. ....
ABITANTI EQUIVALENTI INFRASTRUTTURE E SERVIZI N. ....
GRADO DI SISMICITA' DELLA ZONA

ELEMENTI TECNICI

PORTATA MEDIA l/sec
LUNGHEZZA CONDOTTA ml ....
T I P O
IMPIANTI AUSILIARI ....

ELEMENTI ISTITUZIONALI

PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐
DIREZIONE LAVORI INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO (2)

____

(1) % da realizzare + % da ristrutturare o rifare = 100%
(2) In caso di mancanza la sk sarà compilata dal progettista.

12 b

[illegible]

ENTE RICHIEDENTE .... POSIZIONE

OGGETTO MUTUO ....

COSTI (espressi in milioni di lire - riferiti all'inizio lavori)

ONERI TECNICI	COSTO MATERIALI	COSTI MANO D'OPERA	COSTI ATTREZZATURE	IMPREVISTI	T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML	ML

ACQUISTO TERRENI	REVISIONE PREZZI	IVA .... %		T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML

COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ANNUI ML ....

TEMPI (espressi in mesi)

DATA PREVISTA DI INIZIO LAVORI ....DURATA DEI LAVORI..........MESI

TEMPI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
COSTI	ML	ML	ML	ML	ML
LAVORI					

STATO DELL'ARTE

Categoria di lavoro	% da realizzare (1)	% da ristrutturare o rifare (1)
-Fondazioni -Strutture -Chiusure orizzontali e verticali -Impianti -Opere di completamento		

ELEMENTI ECONOMETRICI

MC COSTRUITI ....

MQ COPERTI ....

GRADO DI SISMICITA' ....

ELEMENTI TECNICI

TIPOLOGIA ....

TECNOLOGIA ....

OPERE AUSILIARIE ....

IMPIANTI ....

ELEMENTI ISTITUZIONALI

PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐

DIREZIONE LAVORI INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO (2)

____

(1) % da realizzare + % da ristrutturare o rifare = 100%

(2) In caso di mancanza la sk sarà compilato dal progettista.

12 c

ENTE RICHIEDENTE ....

POSIZIONE

OGGETTO MUTUO ....

COSTI (espressi in milioni di lire - riferiti all'inizio lavori)

ONERI TECNICI	COSTO MATERIALI	COSTI MANO D'OPERA	COSTI ATTREZZATURE	IMPREVISTI	T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML	ML

ACQUISTO TERRENI	REVISIONE PREZZI	IVA ... %		T O T A L E
ML	ML	ML	ML	ML

COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ANNUI ML ....

TEMPI (espressi in mesi)

DATA PREVISTA DI INIZIO LAVORI ....DURATA DEI LAVORI...........MESI

TEMPI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
COSTI	ML	ML	ML	ML	ML
LAVORI					

STATO DELL'ARTE

Categoria di lavoro	% da realizzare (1)	% da ristrutturare o rifare (1)
-Tracciati -Massicciate -Strutture -Pavimentazioni -Opere di completamento		

ELEMENTI ECONOMETRICI

VEICOLI/GIORNO PER TRAFFICO PESANTE ....
VEICOLI/GIORNO PER TRAFFICO LEGGERO ....
VEICOLI/GIORNO PER TRAFFICO TURISTICO ....
GRADO DI SISMICITA' DELLA ZONA ....

ELEMENTI TECNICI

TIPOLOGIA ....
LUNGHEZZA ....
OPERE AUSILIARIE ....
TECNOLOGIA ....

ELEMENTI ISTITUZIONALI

PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐
DIREZIONE LAVORI INTERNA ALL'ENTE ☐ ESTERNA ALL'ENTE ☐

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO (2)

____

(1) % da realizzare + % da ristrutturare o rifare = 100%
(2) In caso di mancanza la sk sarà compilata dal progettista

13. Riferimento p.6 II parte

METASCHEDA DEL PROGETTO

I N D I C E

0 TESTATA

1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

2 CONTESTO

3 PROGETTO

4 GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

5 REDDITIVITA'

6 INFORMAZIONI SUI COMPILATORI

0. TESTATA

Tipo di opera
Progetto
Localizzazione

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

1.1 DENOMINAZIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI I LOTTI DEL PROGETTO

Per ogni lotto si dovrà indicare:

- N° del lotto
- Denominazione amministrativa del lotto
- Importo del lotto

1.2 CARTA DELLA ZONA RIPORTANTE INDICAZIONI IN MERITO AL TIPO DI INTERVENTO

Elaborati grafici dai quali si evidenzia l'opera ed il sito planimetrie, corografie

2. CONTESTO

2.1 PANORAMICA INTRODUTTIVA

Descrizione del contesto socio economico nel quale si va ad intervenire

2.2 COPIA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA ZONA O DELL'ENTE

Secondo il tipo di opera allegare:
- piano regolatore
- piano di fabbricazione o Peep
- piano regolatore generale delle acque
- programma di sviluppo ANAS
- programma di sviluppo regionale e/o provinciale

2.3 CALENDARIO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il programma con il quale l'Amministrazione intende realizzare l'opera e lo stato di avanzamento dei lavori all'atto della compilazione di questa istruttoria

2.4 COLLOCAMENTO DELLE OPERE NEI PIANI REGIONALI

Se la Regione ha predisposto dei programmi, vedere come l'opera si colloca rispetto ad essi ed allegarne copia

PROGETTO

3.1 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA

Si definisce e si descrive il progetto nei suoi aspetti generali

3.1.1 STUDIO DELLE ESIGENZE CHE SI VANNO A SODDISFARE TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE A CONTORNO

Si descrivano l'insieme delle esigenze che si vanno a soddisfare comprese quelle che non possono essere quantizzate

Ad esempio:

- deviazione del traffico pesante da un centro storico (strade)
- eliminazione dell'impatto visivo di una discarica incontrollata (impianti di trattamento rifiuti)
- eliminare l'inquinamento di una falda (fognatura)

3.1.2 ANALISI DELLA ESTRAPOLAZIONE DELLE ESIGENZE

Descrivere come le esigenze riportate al punto precedente si evolvono nel tempo

3.1.3 INDIVIDUAZIONE DEL SITO CON DESCRIZIONE DELLE SUE CARATTERISTICHE ESOGENE ED ENDOGENE

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

3.2.1 QUANTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE ATTUALI

Dall'insieme di esigenze descritte al punto 3.1.1 si estraggono quelle che essendo quantificabili entreranno come da parametri nella progettazione

3.2.2 QUANTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE FUTURE

Si quantificano le estrapolazioni delle esigenze riportate al punto precedente

3.2.3 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti sono riferiti all'opera come ad esempio:

- per acquedotti il tipo di rete, ad anello o ramificata
- per gli impianti di trattamento dei rifiuti gli indici di inquinamento o rumorosità
- per le fognature il tipo di rete, mista o separata
- per i porti che tipo di riparo e da quali venti

3.3 DESCRIZIONE TECNICA

3.3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI COMPONENTI L'OPERA

Per parti si intendono le parti funzionali o strutturali dell'opera

3.3.2 DESCRIZIONE DELLE LORO PRESTAZIONI

Per prestazioni si intende la quantificazione delle caratteristiche tecniche delle parti componenti l'opera

3.4 IMPATTO CON L'AMBIENTE

Descrivere come l'opera si inserisce nell'ambiente circostante ad esempio:

- inquinamento acustico
- inquinamento atmosferico
- barriere architettoniche

3.5 REALIZZAZIONE

3.5.1 INFORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

3.5.2 PROCEDURE DI GARE E CONTRATTI

3.5.3 CALENDARIO DEI LAVORI

3.6 COSTI

3.6.1 COSTO TOTALE DEL PROGETTO AD OPERA FINITA

3.6.2 RIPARTIZIONE COSTI PER OPERA E PER LOTTI

3.6.3 RIPARTIZIONE COSTI NEL TEMPO

3.6.4 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

3.7 MANUTENZIONE ED OCCUPAZIONE

3.7.1 ORGANISMO RESPONSABILE

3.7.2 COSTI DI MANUTENZIONE

3.7.3 OCCUPAZIONE

L'occupazione è riferita:
- alle unità impegnate durante la realizzazione
- alle unità impegnate durante i periodi di normale esercizio
- alle unità impegnate nella manutenzione ordinaria e straordinaria

4. GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

4.1 SVILUPPO DELLE SITUAZIONI AL CONTORNO IN RELAZIONE ALLA VITA DEL PROGETTO

Descrivere come l'opera, inserendosi in un contesto socio economico, lo influenzi e lo condizioni

4.2 SETTORI INTERESSATI DAL PROGETTO

Dal contesto socio economico si evidenziano i settori con caratteristiche econometriche

4.3 INFLUENZA DEL PROGETTO SULLO SVILUPPO DI TALI SETTORI

Si descrive come l'opera permette lo sviluppo dei settori evidenziati al punto precedente.

5. REDDITIVITA'

5.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO UNITARIO

Per la determinazione del costo unitario si possono scegliere dei parametri che, relativamente al tipo di opera, sono:

- litri/secondo
- veicoli/giorno
- tonnellate/giorno
- abitanti equivalenti

5.2 STUDIO DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

(solo se l'Ente lo ha già predisposto)

5.3 RIPERCUSSIONI SUI COSTI-UTENTI

INFORMAZIONI SUI COMPILATORI

6.1 ENTE DI APPARTENENZA
TITOLO E NOME
INDIRIZZO E TELEFONO DELL'ENTE

QUARTA PARTE

Principali Testi Legislativi

1. Art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453
2. Artt. 253 e 293 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
3. Legge 4 luglio 1967, n.537
4. Decreto ministeriale 3 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 14 dicembre 1977)
5. Legge 3 gennaio 1978, n. 1
6. Legge 27 febbraio 1978, n. 43
7. Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979)
8. D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421
9. Legge 7 luglio 1980, n. 299
10. Decreto ministeriale 9 maggio 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1981)
11. Legge 10 dicembre 1981, n.741
12. Legge 13 maggio 1983, n. 197
13. Decreto ministeriale 8 novembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 21 novembre 1984)
14. Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985)
15. Decreto ministeriale del 1° febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1985)

Altri testi notevoli

16. Artt. 41 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
17. Art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650
18. Art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981)
19. Art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 131
20. Art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984)

DECRETO MINISTERIALE DEL 1° FEBBRAIO 1985

VISTO il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

VISTO il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

VISTA la legge 13 maggio 1983, n. 197;

RITENUTA la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 9.10.1984;

VISTA la delibera della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza in data 18.12.1984;

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto dei mutui

I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

a) - la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

b) - la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende, purché destinati ad uso pubblico;

c) - l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

d) - l'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata dalla Cassa;

e) - l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

f) - l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

g) - altre finalità previste da leggi speciali.

Art. 2
Limitazioni al finanziamento

(1)- Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei lavori, esclusivamente le spese per:

a) - l'acquisizione delle aree;

b) - la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) - le prospezioni geognostiche;

d) - l'I.V.A.

(2)- Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

(3)- La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica se l'appalto o l'ordinativo siano stati effettuati in data posteriore all'adesione di massima, qualora l'Ente mutuatario, al momento dell'appalto o dell'ordinativo abbia mezzi propri sufficienti a fronteggiare, in via temporanea o definitiva, i relativi oneri.

- Qualora l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'Ente stesso deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito

Art. 3
Importo dei mutui

- L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:

a) - per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art.2;

b) - per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) - per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa.

- L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non può superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

Art. 4
Atti istruttori

- L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

- I progetti esecutivi dei lavori, dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovrà procedersi all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art.8 della legge 10 dicembre 1981, n.741.

(3)- La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, è attribuita al Segretario, o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario.

Le attestazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

(4)- Ogni volta che la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovrà essere indicato che **"l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"**
- Gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura:
"Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"

(5)- L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

(6)- Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre:

a) - copia della deliberazione del Consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) - atto di delega regolarmente notificato al Tesoriere dell'Ente o altro documento costitutivo della garanzia;

c) - attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilità dell'operazione;

d) - eventuali documenti integrativi;

Art. 5
Garanzie

(1)- I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti mediante:

a) - delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli dei bilanci comunali e provinciali;

b) - delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica, coogenerazione di energia e calore delle Aziende municipalizzate o consortili, accertati in base al conto consuntivo approvato dell'esercizio precedente; nonchè sui proventi degli stessi servizi gestiti in economia accertati in base all'ultimo conto consuntivo approvato; in tal caso si applica la limitazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n.43. Il provento delegato deve essere omogeneo all'oggetto del mutuo;

c) - provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purchè sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario;

d) - delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n.215, limitatamente alle operazioni nei confronti dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

- Nel caso di mutui da concedersi a Consorzi di Comuni e Province per i quali non sussista la possibilità di rilasciare le delegazioni previste dal punto b) del precedente capoverso, la garanzia dovrà essere prestata dagli Enti locali consorziati con le modalità di rito;

- E' consentito a Comuni e Province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa;

- Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6
Contributi statali o regionali

(1)- La garanzia dei mutui da parte degli Enti mutuatari può essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in annualità, concessi dallo Stato o dalle Regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

(2)- I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

(3)- La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra Ente contributore ed Ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

(4)- Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le annualità di contributo, concedendo all'Ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle annualità stesse.

Art. 7
Modalità d'ammortamento

(1)- I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, **mediante annualità costanti**, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal primo gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

(2)- Le annualità a carico degli Enti mutuatari, sono pagabili a rate semestrali.

Art. 8
Interessi attivi e passivi

(1)- Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

(2)- Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli Enti mutuatari, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

(3)- Sulle somme rimaste da erogare, in conto dei mutui concessi al 31 dicembre di ogni anno, saranno liquidati d'ufficio gli interessi attivi al tasso vigente per i depositi volontari.
Detti interessi, salvo norme speciali, sono corrisposti interamente all'Ente mutuatario, anche quando il mutuo sia assistito da contributi statali o regionali.

(4)- L'indennità di mora da applicare al tesoriere dell'Ente mutuatario in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto

(5)- Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato versamento devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello del pagamento, ad un tasso pari a quello vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente dal Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(6)- L'indennità di mora prevista a carico del Tesoriere in caso di ritardato versamento delle rate d'ammortamento, potrà essere commutata dal Consiglio di amministrazione in interessi di ritardato versamento, valutate le circostanze e la natura del ritardo stesso.

Art. 9
Devoluzione

(1)- E' consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) - si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) - rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

c) - venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

(2)- Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10
Estinzione anticipata dei mutui

Al di fuori di quanto previsto dal 4° comma del precedente articolo 2, è in facoltà dell'Ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 11
Concessione dei mutui

(1)- La concessione dei mutui viene proposta dal Direttore Generale al Consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

(2)- In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art.12
Erogazione in conto mutui

(1)- I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'Ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, dal Direttore dei lavori.

(2)- I documenti giustificativi della spesa, di cui al precedente comma, consistono ne:

a) per i lavori e relativa revisione prezzi: "il certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo "stato di avanzamento lavori" o al "computo revisionale";

b) per i lavori dati "in concessione" o appaltati " a corpo" o "a forfait": il certificato di pagamento e dichiarazione del Capo dell'Ufficio tecnico o del Direttore dei lavori ai sensi del 1° comma del presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto;

c) per le forniture: la fattura;

d) per le competenze professionali: la parcella vistata dal competente ordine professionale; per le società di ingegneria, di progettazione e simili: la fattura;

e) per gli espropri: l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità, ovvero, l'atto di accordo bonario;

f) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatti in forma pubblica, corredata dalla dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio tecnico del mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite.

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

(3)- E' sempre in facoltà della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità dell'erogazione.

(4)- Nei casi previsti dalle lettere c, d, e ed f, in caso di mancanza dell'ufficio tecnico, si prescinde dal visto sugli atti.

(5)- I mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'Ente mutuatario, con quietanza del rispettivo Tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'Ente medesimo.

(6)- Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge.

(7)- E' in facoltà della Cassa, sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.

Per il recupero dei crediti in mora la Cassa può procedere contro gli Enti mutuatari, oppure estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi.

Art. 13
Responsabilità

(1)- Il rappresentante legale dell'Ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione alla scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

(2)- Il visto di cui al primo comma del precedente articolo 12, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

(3)- Il rappresentante legale dell'Ente è altresì tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei lavori, del cartello di cui al quarto comma del precedente articolo 4.
La mancanza del cartello autorizza la Cassa alla sospensione, previa diffida, delle erogazioni in conto mutuo, sino all'adempimento richiesto.

Art. 14
Erogazioni sui finanziamenti parziali

(1)- Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3, le erogazioni in conto mutuo, non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.
(2)- Nel caso di contribuzione regionale in conto capitale, per la somministrazione dei fondi, si farà riferimento alle modalità di erogazione del contributo.
(3)- Nel caso di sconto di annualità di contributo statale o regionale, la somministrazione dei fondi, potrà anche essere effettuata "pro quota".

Art. 15
Rinunce e revoche

Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'Ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote di capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16
Norme sostitutive

Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del Capo secondo del Titolo quarto del Libro secondo del Testo Unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n.453 e successive modificazioni; della Sezione seconda del Titolo primo del Libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n.1058, ad eccezione dell'articolo 149, 173, 174 nonchè i Decreti ministeriali del 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 maggio 1981, 30 novembre 1982.

R.D. 2.1.1913, n. 453

art. 68

Enti ammessi al credito

I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro:

a) in prestiti a comuni, province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioria, mutuo fondiario;

Legge 22.12.1984, n. 887

art. 6 - 34° comma

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del R.D. 2.1.1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15.4.1965, n. 344, dopo la parola "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunità montane".

R.D. 3.3.1934 n. 383

art. 253 - 1° comma

Responsabilità per spese ordinate e non coperte

Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilità si estende al segretario ed al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'Amministrazione.

D.P.R. 19.6.1979, n. 421

art. 1

Piano degli investimenti

Le province, i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della regione di appartenenza.

Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.
Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

omissis

art. 19 - 1° comma

Approvazione rendiconto

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati.

Legge 10.12.1981, n. 741

art. 8

Aggiornamento dei prezzi di progetto

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.
L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.
L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

G A R A N Z I E

Legge 27.2.1978, n. 43

art. 1 - 4° comma

Limite di indebitamento per gli Enti locali

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

Legge 21.12.1978, n. 843

Art. 3 - 2° e 3° comma

Atto di delega (entrate proprie)

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.
Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria della indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.
Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Legge 4.7.1967, n. 537

art. 2

Limite di indebitamento per le Aziende

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere, i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio

comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Atto di delega (entrate Aziende)

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

Legge 7.7.1980, n. 299

art. 11 - 5° comma

Atto di delega (Consorzi gestione in economia)

Nel caso di aziende gestite in economia la firma del Presidente della Commissione amministratrice di cui al 2° comma del citato articolo (art. 2 legge 537/67) è sostituita da quella del segretario del Consorzio.

Legge 22.12.1984, n. 887

art. 6 - 13° comma

Consorzi obbligatori nei bacini imbriferi

I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovra canoni previsti dalla citata legge n. 959/53.

D.M. 9.5.1981

art. 1

Tasso

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 10,50 per cento in ragione di anno.

E R O G A Z I O N I

Legge 10.12.1981, n. 741

art. 3

Modalità dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.
L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

Legge 3.1.1978, n. 1
Art. 14

Revisione prezzi caso di anticipazioni

Per le opere di cui all'art. 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.
L'aumento o la diminuzione che da luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

D.M. 3.10.1977

IL MINISTRO PER IL TESORO

Modalità delle anticipazioni

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.627
Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante: "Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627";
Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, contenente modificazioni e proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e in data 16 ottobre 1974, 18 ottobre 1975 e 23 ottobre

1976 contenenti l'ulteriore proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1975, al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1977 delle disposizioni stesse;
Ritenuto che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare, con alcune modifiche, le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, già modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1

Salvo quanto stabilito dal successivo articolo, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, si applicano ai contratti di appalto di lavori e di fornitura di beni o di servizi per i quali la esecuzione abbia inizio, a norma dei contratti stessi, nel periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Art. 2

Per i contratti indicati nell'articolo precedente, l'anticipazione prevista dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 25 novembre 1972 è stabilita nella misura del 20 per cento del prezzo contrattuale. Per gli stessi contratti non si applica la disposizione contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale.
Per il recupero dell'anticipazione di cui al comma precedente **la trattenuta da effettuare sugli acconti, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, è commisurata al 20 per cento dell'importo di ciascun acconto.**

Art. 3

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, per i contratti di lavori o forniture di beni o di servizi in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 1978.

D.M. 8.11.1984

Articolo unico

Proroga anticipazioni

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 16 novembre 1983, richiamato nelle premesse, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministerile 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

R.D. 3.3.1934, n. 383

art. 293

Lavori in economia

I servizi che, per loro natura, possono farsi in economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti.

Legge 3.1.1978, n. 1

art. 22

Ritenute di garanzia

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Legge 10.12.1981, n. 741

art. 2

Revisione prezzi

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoría assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.
Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

omissis

art. 5

Termini e modalità dei collaudi

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa **entro sei mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e

salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione ne abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

Legge 22.12.1984, n. 887
art. 6 - 12° comma

Dichiarazione di indisponibilità

I Comuni e le Province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro 45 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651023/8) Roma, 1985 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.